



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO
2021**

**RELAZIONE DEL PROCURATORE REGIONALE
GIANLUCA ALBO**



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE

PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

**RELAZIONE
DEL PROCURATORE REGIONALE
GIANLUCA ALBO**



**INAUGURAZIONE
DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2021**

PALERMO 5 MARZO 2021

Immagine pagina precedente:

Tvboy, We can do it, 2020

INDICE

	<i>Pag.</i>
PREMESSA	5
IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' DELLE TUTELE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRAORDINARIE PER IL RILANCIO POST PANDEMICO	8
LA PROCURA REGIONALE SICILIANA	13
I. L'ORGANIZZAZIONE	14
II. ATTIVITA' SVOLTA DALLA PROCURA REGIONALE	18
1) i dati statistici	18
2) il contenuto e la sequenza <i>input-output</i> dell'attività del pubblico ministero	19
2.1) l'attività cautelare	19
2.2) gli inviti a dedurre	21
2.3) le citazioni a giudizio	23
2.4) le sentenze di primo grado	32
2.5) le impugnazioni	34
2.6) le sentenze di secondo grado	35
2.7) le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione	37
2.8) l'attività di esecuzione delle sentenze di condanna e i recuperi pre esecutivi	39

III.	LA SINTESI DELLA SEQUENZA <i>INPUT-OUTPUT</i>	40
IV.	LA TUTELA DELLE FACOLTA' DIFENSIVE	42
V.	GLI SPUNTI DI CONFRONTO OFFERTI ALLA E DALLA PROCURA REGIONALE SICILIANA NEL 2020	43
VI.	CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE "ORGANIZZATIVE E DI RISULTATO"	57
	RIFLESSIONI SUL SISTEMA ANTICORRUZIONE IN SICILIA NEL PERIODO PANDEMICO	61
	CONCLUSIONI	69
	GRAFICI	I
	ALLEGATI	
	1. <i>Nota interpretativa sull'applicazione del codice di giustizia contabile in Sicilia</i>	
	2. <i>Nota ai Vertici delle magistrature e alle avvocature distrettuali dell'Isola</i>	
	3. <i>Provvedimenti del PR ex art. 85 D.L. 18/2020 regolamentazione emergenza covid</i>	
	4. <i>Provvedimenti dei Vertici congiunti ex art. 85 D.L. 18/2020 regolamentazione emergenza covid</i>	

Relazione pubblicata sul sito *web* istituzionale: www.corteconti.it

PREMESSA

Il Consiglio di Presidenza con la delibera 23/2021 ha dettato le linee guida per l'inaugurazione dell'anno giudiziario nelle sedi regionali e ha rimesso all' "intesa" del Presidente della Sezione Giurisdizionale e del Procuratore regionale la scelta su tenere o meno la cerimonia pubblica.

"Intesa" vuol dire anche sensibilità e, pertanto, ringrazio il Presidente Lo Presti che ha creato le condizioni per una "intesa" immediata, preferendo alla visibilità della cerimonia l'opzione più sobria, più aderente alla tutela di tutti dai - purtroppo oggi persistenti - rischi da contagio covid-19.

Colgo l'occasione per dare un caloroso benvenuto a titolo personale e in rappresentanza di tutto il personale amministrativo e di magistratura della Procura regionale, sia al Presidente Lo Presti, sia al Presidente aggiunto Maneggio, entrambi da poco insediatisi presso la prestigiosa Sezione giurisdizionale Sicilia.

Ringrazio il personale amministrativo e di magistratura della Procura regionale confermatosi eccellente e produttivo anche nel difficile anno trascorso ove il lavoro in remoto ha surrogato la presenza fisica in ufficio.

Un saluto, e un augurio di buon lavoro e crescita professionale nel delicato ruolo di magistrati contabili a tutti i colleghi insediatisi nel 2020 presso la Procura regionale, la Sezione Giurisdizionale e la Sezione di controllo.

A volte inconsapevolmente o, più spesso consapevolmente, stiamo cambiando non solo abitudini ma anche il nostro sentire.

L'analisi costi-benefici, prima riservata agli addetti ai lavori, si è diffusa, quale effetto popolare dell'epidemia, a tutti i livelli e ormai connota le azioni quotidiane di tutti con l'interrogativo di sintesi: "ne val la pena?".

Le cerimonie pubbliche non potranno sottrarsi a questo semplice ma doveroso interrogativo e necessiteranno di una regolamentazione che le valorizzi nella episodicità, perché la quotidianità del post covid esigerà un

presidio costante della funzione a tutti i livelli, politici, amministrativi, giudiziari.

Ciò non vuol dire mortificare le occasioni di incontro tra i rappresentanti delle Istituzioni, ma significa nobilitarle con una connotazione di straordinarietà, per evitarne uno sterile frazionamento esposto, quanto meno, al rischio che non “ne valga la pena”.

Non è facile esprimere questi pensieri in Sicilia, territorio già lacerato dagli eccidi di innocenti e servitori dello Stato, ma se dopo la pandemia bisogna ricostruire sarà necessario farlo impiegando tutte le risorse e tutti i momenti disponibili.

Anche quest'anno, per esorcizzare e anche ben sperare, ho affidato l'immagine di copertina alla foto di un intervento di *street art* che sintetizza il vissuto per proiettarlo con positività verso il futuro.

Non tenendosi la cerimonia pubblica è apparso logico, anche per questa occasione, adattare il testo eliminando i saluti di preambolo finali e tutti i vocativi destinati ad un pubblico presente.

Tuttavia, ritengo doveroso ricordare che uno dei nostri magistrati più noti, la Presidente Luciana Savagnone, che è stata una delle componenti di punta della Corte dei conti palermitana, è improvvisamente scomparsa, lasciando un grande vuoto nell'Ufficio da lei presieduto.

La relazione che segue è suddivisa in due parti, testuale e grafica.

Nella parte grafica i dati statistici sono illustrati in aderenza alle tre fasi (istruttoria-giudizio-esecuzione) in cui è ripartita l'attività del pubblico ministero nel codice di giustizia contabile, prediligendo indicatori idonei a una rappresentazione funzionale in termini di effettività e qualità, per superare il tradizionale, e sovente sterile, approccio in termini meramente numerici.

Del resto, anche oggi può ribadirsi che se la Corte dei conti all'esordio del terzo millennio si colloca nel sistema istituzionale quale Supremo giudice delle “*performances*” dell'agire funzionale, diviene doverosa una rappresentazione dell'attività della Procura regionale con criteri anche

qualitativi, seppur nella fisiologica difficoltà di individuare indicatori aderenti alla peculiarità di impegni e attribuzioni di un ufficio requirente.

La pandemia ha pervaso tutto nel 2020.

Anche le Istituzioni - loro malgrado - sono tutte divenute "Istituzioni pandemiche" allorché costrette a rimodulare l'esercizio delle proprie attribuzioni per come e sino a dove il rischio di contagio lo consentisse.

Nella proliferazione di fonti a tutti i livelli sicuramente poco rilevante può apparire, ed è, qualsiasi indugio sulla regolamentazione dell'emergenza covid negli uffici della Corte dei conti di via Cordova 76, e in particolare presso gli uffici di Procura regionale.

Ma se dal rango formale delle fonti si passa alla funzione delle medesime, diventa doveroso dedicare in questa sede uno specifico allegato alla elencazione di tutti i provvedimenti adottati, ai sensi dell'articolo 85 D.L. 18/2020 e s.m.i., sia dai Vertici congiuntamente (v. All. 4), sia dal Procuratore regionale (v. All. 3), a testimonianza di come ci siamo mossi, di cosa potevamo fare e di come lo abbiamo fatto in relazione alle reali esigenze di tutela dal contagio ancorate ai dati contingenti di effettiva diffusività in ambito locale.

IL PRINCIPIO DI EFFETTIVITA' DELLE TUTELE E LA GESTIONE DELLE RISORSE STRAORDINARIE PER IL RILANCIO POST PANDEMICO.

Nella relazione dello scorso anno si è rassegnata una sintetica riflessione “a consuntivo” sul ruolo del pubblico ministero contabile nel primo ventennio del XXI secolo.

L'analisi degli interventi normativi succedutisi negli anni, in alcuni casi con spunti efficaci (c.d. norme di anticorruzione sostanziale), più sovente con norme asistematiche e/o di difficile applicazione (c.d. norme di anticorruzione formale), conduce al riconoscimento ordinamentale di una nozione allargata di corruzione estesa oltre l'ambito penalistico per comprendere tutti i fenomeni di *mala gestio* e spreco di risorse pubbliche.

Il pubblico ministero contabile quale organo anticorruzione a tutela della finanza pubblica contro la *mala gestio* diviene, quindi, parte integrante di un più ampio sistema di contrasto integrato alla corruzione.

Oggi, all'esordio del terzo decennio del XXI secolo, il sistema anticorruzione delineato lo scorso anno si è trovato improvvisamente coinvolto in una prova di resistenza epocale con l'avvento della pandemia, nell'immediatezza fonte di lutti e rovina finanziaria, ma al contempo fonte di un flusso di spesa pubblica senza precedenti volta a sostenere non solo l'immediato ristoro delle perdite ma anche, e soprattutto, l'investimento per la ripresa e il rilancio del Paese all'interno dell'unitario programma di ripresa e resilienza europeo.

Il legislatore italiano, al bivio tra rigore ed elasticità funzionale, non ha esitato in favore di quest'ultima prevedendo, all'articolo 21 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 (c.d. decreto semplificazioni), una sospensione temporanea - allo stato dal 17 luglio 2020 sino al 31 dicembre 2021 - della responsabilità amministrativa commissiva per colpa grave, nonché - a regime - una

“penalizzazione” del dolo civile.¹

L'intervento legislativo riguarda solo la clausola generale della responsabilità per danno all'erario disciplinata dalla legge 20/1994 e non anche le fattispecie di responsabilità sanzionatoria.

Dopo la sua entrata in vigore la novella legislativa è stata, comprensibilmente, sottoposta ad una tensione restrittiva a opera della parte pubblica e a una estensiva a opera dei convenuti.

Non sono mancate le critiche della dottrina, per lo più contabile, all'argine posto dal legislatore all'area della responsabilità per danno all'erario; d'altro canto, e in altra prospettiva, l'articolo 21 è divenuto il grimaldello più ambito dalle difese per estenderne l'area esimente in via interpretativa o incentrando sulla norma strali di incostituzionalità, questi ultimi sovente incuranti dei limiti tecnici della rilevanza e della non manifesta infondatezza.

Certo è che l'articolo 21 del c.d. decreto semplificazioni non solo è divenuto indiscusso protagonista dei giudizi pendenti ma, ai fini della presente riflessione, diviene un imprescindibile riferimento normativo per un *focus* aggiornato sul sistema generalpreventivo a presidio della finanza pubblica.

Non sembra opinabile che l'esimente colposa per le condotte di *mala gestio* commissive, seppur temporaneamente, limiti l'area della responsabilità e, conseguentemente, l'effetto generalpreventivo insito nella previsione di una responsabilità qualora si commetta un atto illecito.

Dopo le suggestive, forse non doverose ma comprensibili, critiche a caldo mosse alla entrata in vigore dell'esimente colposa commissiva e della

¹ Si riporta il testo dell'art. 21, *responsabilità erariale*, del D.L. 76/2020 (c.d. decreto semplificazioni) come modificato dalla legge di conversione 11 settembre 2020 n. 120:

«1. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “La prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso”.

2. Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l'azione di responsabilità di cui all'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente.».

“penalizzazione” del dolo civile, già oggi può esservi spazio per un vaglio di proporzionalità e ragionevolezza che non trascuri, in un’ottica di serena oggettività, lo storico *placet* che la Corte costituzionale con la sentenza 371 del 1998 aveva già dato al legislatore allorché con il D.L. 543/1996, modificando proprio l’articolo 1 della legge 20/1994, introduceva un regime di responsabilità amministrativa meno rigido ove la colpa grave diveniva la soglia minima di imputabilità soggettiva del danno all’erario, in deroga alla regola generale della rilevanza giuridica della colpa lieve per l’imputazione di un atto illecito extrapenale.

Il Giudice delle leggi, sempre più Giudice della proporzionalità delle leggi, ha ritenuto ragionevole che il legislatore potesse allocare il rischio dell’azione amministrativa efficiente tra apparato e agente con un regime *mitior* di responsabilità, quale *“punto di equilibrio tale da rendere, per dipendenti ed amministratori pubblici, la prospettiva della responsabilità ragione di stimolo, e non di disincentivo”* (C. cost. 371/1998).

Accantonando, quindi, le fisiologiche reazioni del momento per cercare di andare oltre “le schermaglie normative”, è sul solco già tracciato dalla Consulta che andrebbero bilanciati gli interessi in gioco: da una parte l’interesse nazionale e sovranazionale ad assicurare l’impiego efficace di flussi finanziari straordinari per il ristoro pandemico e per la ripresa postpandemica e dall’altro l’interesse al mantenimento del sistema generalpreventivo ordinario posto a presidio delle finanze pubbliche.

Senza invadere profili di bilanciamento affidati ad altre e alte attribuzioni, sotto un profilo effettuale, o se si vuole pratico, l’interrogativo che rimane sul campo è: ma davvero incide irragionevolmente sul sistema generalpreventivo di tutela dell’Erario una sospensione temporanea dell’imputabilità colposa delle condotte commissive?

In base all’articolo 21 del decreto semplificazioni, se dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021, ad esempio, un sindaco di un piccolo comune affida una consulenza ingiustificata, il danno erariale pari al compenso potrà essere

tutelato solo per le condotte di conferimento connotate da dolo e non anche per le condotte gravemente colpose.

Orbene, il più contiene il meno e quindi con l'articolo 21 il legislatore finisce per "alleggerire" la responsabilità anche nella gestione ordinaria e non solo per le macro gestioni di flussi finanziari funzionali al ristoro e alla ripresa.

Va, tuttavia, soggiunto che l'intervento normativo non introduce un'esimente tombale per le condotte colpose, limitandosi invece a scongiurare il rischio di "fuga dalla firma", e impedendo così che, per non incorrere in responsabilità, la gestione della spesa sia frenata o, peggio, ostacolata dalla inazione dei centri di spesa e dei loro sottoinsiemi esecutivi.

La preoccupazione del legislatore non pare peregrina non potendosi escludere che con un incremento esponenziale dei flussi di spesa aumenti anche il rischio della responsabilità da impiego serrato delle risorse.

Chi si è imbattuto in procedimenti di spesa complessi ben sa, tuttavia, che le criticità che connotano le distrazioni dei finanziamenti si annidano non tanto nelle condotte funzionali attive, bensì in quelle omissive allorché nella sequenza procedimentale si omettano o si esercitino con superficialità i controlli sia a monte sulla sussistenza dei requisiti, sia in corso d'opera sull'impiego dei finanziamenti, sia infine a valle sul raggiungimento del loro scopo.

Spesso, peraltro, le competenze all'interno del procedimento sono articolate e comprensive di obblighi di servizio nella cui violazione si intrecciano condotte commissive e omissive.

A ben vedere, quindi, l'articolo 21 lascia impregiudicata l'azione di responsabilità colposa e, quindi, il suo effetto generalpreventivo sugli organi funzionali responsabili di segmenti nevralgici del procedimento di spesa.

Quindi, se sorge l'esigenza di gestire flussi di finanziamento *extraordinem* per il ristoro pandemico e l'investimento postpandemico, è compito dei presidi anticorruzione attrezzarsi per conoscere tecnicamente e giuridicamente il divenire, le competenze e lo scopo dei flussi di

finanziamento per contrastarne le distrazioni finali solitamente di natura dolosa, ma, soprattutto, le omissioni genetiche o intermedie degli organi funzionali di gestione del finanziamento, in tutte le componenti della sua gestione che è anche indirizzo, pianificazione, organizzazione e controllo; tutte attribuzioni, quindi, ove fisiologicamente campeggia la natura omissiva dell'illecito eziologicamente rilevante sulla distrazione o disfunzione finale delle risorse finanziate.

E allora, a regime vigente, dal 17 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 il pubblico ministero contabile non potrà intervenire sul sindaco particolarmente disattento nel conferire una consulenza, ma sempre potrà e dovrà, intervenire sulle inerzie funzionali che danneggiano finanziariamente e funzionalmente l'Erario.

In ultima analisi, pur con la consapevolezza che la mia tesi non sarà condivisa da molti, ritengo che la norma del c.d. decreto semplificazioni non sembra minare irreversibilmente il sistema di anticorruzione a presidio dell'Erario, ma anzi può divenire valido impulso per un'azione anticorruzione più sofisticata e tecnica; tale azione, peraltro, nella sequenza domanda attorea-valutazione giudiziale non potrà fare a meno di un pubblico ministero contabile più incline a intervenire sugli illeciti da macro-gestione e più attrezzato a farlo né, quindi, di un giudice pronto ad affinare le tecniche di valutazione e la cultura della prova nelle condotte illecite complesse; e ciò al fine di impedire che a fronte di un danno accertato per inerzia funzionale, gli effetti giuridici del principio potere-responsabilità vengano vanificati dal sovradimensionamento della rilevanza eziologica delle disfunzioni di apparato o da argomenti scusanti estranei al procedimento concreto ed escogitati *ex post* per giustificare un verdetto di irresponsabilità.

LA PROCURA REGIONALE SICILIANA

L'organico di diritto della Procura regionale siciliana è fissato in 12 magistrati; al 1° gennaio 2021 risultano, oltre al Procuratore regionale, 6 magistrati in assegnazione primaria e 1 unità in assegnazione aggiuntiva.

La **scopertura di organico** si attesta sulla soglia critica del **42%**, ed è esposta a prognosi di ulteriore incremento per lo spirare ormai prossimo, per una apprezzata collega, del termine decennale nell'assegnazione.

Il numero attuale dei magistrati operanti presso la Procura regionale siciliana è incompatibile con l'impegno necessario a far fronte ai notori e gravi fenomeni di *mala gestio* che connotano le numerose ed eterogenee amministrazioni siciliane.

La carenza di magistrati non è contingente, perdura da alcuni anni ed è nota al Consiglio di Presidenza a cui compete allocare le risorse magistratuali previa analisi delle esigenze di un ufficio, elaborata con indicatori oggettivi, quali, ad esempio: flussi di lavoro reali, numero di abitanti e di amministrazioni del territorio, diffusione del tasso di illegalità per la presenza endemica di criminalità organizzata, numero delle Corti di appello (queste ultime sintomatiche della rilevanza dell'interazione tra AGO e Procure contabili).

Quanto al personale amministrativo, va, innanzitutto, ricordato il Rag. Serafino Petrucci vittima del covid, ma prima ancora, della innaturale perdita di una giovane figlia per un barbaro femminicidio.

Tutti ci auguriamo che il buon Serafino possa trovare altrove quella serenità che ogni giorno in vita sempre più si allontanava da lui.

La scomparsa del Rag. Petrucci ha comportato una ulteriore flessione del numero di funzionari di area 3, profilo quest'ultimo necessario per assicurare qualitativamente l'attività di supporto ai magistrati.

Unica nota positiva da registrare è il comando, perfezionatosi a dicembre 2020, di una unità di seconda area che ha già dimostrato entusiasmo e

laboriosità.

Il contesto numerico complessivo di 37 unità di personale amministrativo in servizio è, ancora per poco, tendenzialmente adeguato per l'attività ordinaria.

Per assicurare un apporto operativo da dedicare all'attività istruttoria diretta, già nel 2019 è stato istituito un ufficio operativo di militari della GdF distaccati presso questa Procura e, inoltre, in attuazione del protocollo di intesa con l'Arma CC, si è insediato a novembre del 2019 presso il nostro Ufficio un Luogotenente per coordinare l'attività di delega in tutto il territorio regionale.

Entrambe le aliquote GdF e CC, pur numericamente esigue, si sono integrate nel clima operativo della Procura regionale, svolgendo un'importante attività di supporto.

I. L'ORGANIZZAZIONE

Come già rappresentato nella precedente relazione, il 27 aprile del 2017 lo scrivente ha assunto le funzioni di Procuratore regionale.

Nella consapevolezza di dover coniugare la già sussistente carenza di organico di magistrati con il flusso di lavoro reale (oltre 12.000 nuove segnalazioni di danno erariale registrate nel 2017, oltre 7.500 nel 2018, oltre 10.400 nel 2019 e oltre 7.300 nel 2020 (v. grafico pag. VII), sono state adottate direttive di coordinamento e disposizioni di servizio per ottimizzare le risorse in aderenza ai principi cardine del codice di giustizia contabile.

Nel 2020 è ormai consolidata l'organizzazione dell'Ufficio incentrata su due pilastri fondamentali: informatizzazione della gestione degli affari e ottimizzazione delle risorse.

Il sistema organizzativo adottato si è rivelato organico ed efficiente,

salvo, come fisiologico, allorché si verificano disservizi informatici del sistema centrale che si ripercuotono a livello locale.

Per apprezzare l'evoluzione organizzativa, va ribadito in sintesi il contenuto dell'articolato processo di riorganizzazione dell'Ufficio, già illustrato nella relazione rassegnata lo scorso anno.

Dopo una fase di analisi e verifica dei processi di lavoro, è stata formalizzata il 29 giugno 2017 la **direttiva di coordinamento 1/2017** nei confronti dei magistrati, mentre, con separata disposizione di servizio, al funzionario preposto sono state date le indicazioni per organizzare i servizi e il supporto al pubblico ministero.

Con la direttiva 1/2017 sono stati, in particolare, disciplinati alcuni momenti nevralgici del flusso di lavoro, così rubricati: *gestione atti e aperture istruttorie ai sensi dell'articolo 54 c.g.c. (art. 1), criteri di assegnazione dei fascicoli (art. 2), criteri di priorità nella trattazione dei fascicoli assegnati (art. 3), digitalizzazione degli atti e informatizzazione delle attività (art. 4), notifiche e verifica del contraddittorio (art. 5), rapporti con gli organi di informazione (art. 6), abrogazioni (art. 7).*

In estrema sintesi, può rilevarsi che sotto un profilo funzionale è stato organizzato l'Ufficio seguendo le fasi fondamentali previste dal codice di giustizia contabile, assicurando per ciascuna fase (istruttoria-giudizio-esecuzione) uno specifico supporto al pubblico ministero onde consentirgli di svolgere efficacemente tutte le funzioni previste dal codice.

All'attuazione del principio di digitalizzazione e informatizzazione delle attività (art. 6 c.g.c.), si è dato corso grazie alla preziosa collaborazione del funzionario addetto al servizio informatico, il quale, conformandosi alle direttive dello scrivente, ha predisposto un flusso di lavoro su piattaforma *sharepoint* ove qualsiasi atto preprocessuale (a titolo esemplificativo: note, decreti istruttori, inviti a dedurre) e processuale (a titolo esemplificativo: citazioni, riassunzioni, memorie, pareri, impugnazioni, ricorsi) viene "lavorato" in formato digitale tra segreteria e pubblico ministero, sottoscritto

digitalmente da quest'ultimo e spedito, comunicato o notificato a mezzo pec dalla segreteria di supporto; anche il visto del Procuratore regionale, ove previsto nella sequenza del flusso di lavoro, è apposto digitalmente.

Per coniugare, quindi, trasparenza ed efficacia con le reali risorse dell'Ufficio e con l'imponente flusso di segnalazioni di presunti danni erariali che pervengono in Sicilia, sono stati fissati criteri per regolamentare la gestione atti e l'apertura istruttorie ai sensi dell'art. 54 c.g.c., l'assegnazione dei fascicoli e la trattazione dei medesimi secondo un ordine di priorità ancorato principalmente al valore ponderale (*weight*) di ciascun fascicolo, in una scala di rilevanza e complessità crescente da 1 a 3 (W1-W2-W3).

Si è prestata particolare cura alla verifica preprocessuale e processuale del contraddittorio.

I rapporti con la stampa sono riservati, con facoltà di delega specifica, al Procuratore regionale.

Il sistema di regolamentazione, affidato alla direttiva 1/2017 ed agli atti attuativi, è stato integrato nell'ultimo trimestre del 2017 con l'adozione della disposizione di servizio 3/2017 e della conseguente **direttiva di coordinamento 2/2017** per razionalizzare sul piano operativo, aspetti delicati del codice di giustizia contabile che coinvolgono i diritti delle parti e i rapporti con la AGO

Con la direttiva 2/2017 sono stati, in particolare, disciplinati gli aspetti applicativi che riguardano: la *tutela del pubblico dipendente denunciante* (art. 1), *l'accesso al fascicolo istruttorio ai sensi dell'art. 71 c.g.c.* (art. 2), la *tutela "interna" del segreto istruttorio* (art. 3), e la *tutela "esterna" del segreto istruttorio* (art. 4); sono stati, pertanto, individuati i criteri:

- per la operatività della tutela del denunciante, la conseguente gestione della fase della secretazione del nominativo nel fascicolo e della custodia del documento originale in apposito registro istituito presso la segreteria del procuratore regionale (art. 1);
- per rendere omogeneo presso ciascuna segreteria l'accesso al fascicolo

istruttorio con predeterminazione dei legittimati (art. 2);

- per attuare il meccanismo, previsto dal comma 3 dell'articolo 57 c.g.c., di differimento dell'ostensibilità degli atti "secretati" acquisiti dalla AGO (art. 3);
- per tutelare il segreto istruttorio penale con la gestione extraprocedimentale delle richieste provenienti dalla AGO e l'istituzione di un apposito registro presso la segreteria del procuratore regionale (art. 4).

Si è dato, inoltre, impulso al funzionario preposto per razionalizzare e ottimizzare il controllo di segreteria sul fascicolo definito con atto di citazione da sottoporre al visto del Procuratore regionale.

Nel 2019 è stata, infine, adottata la **direttiva di coordinamento 3/2019**, per razionalizzare la raccolta e la gestione dei dati statistici in un'ottica di tempestività e di rappresentazione qualitativa dell'attività svolta.

Il prospetto statistico interno elaborato registra anche gli effetti conformativi della P.A. all'attività istruttoria nonché l'esercizio dell'intervento in autotutela previsto dal comma 6 dell'articolo 52 c.g.c.

Tutte le direttive adottate sono state tempestivamente trasmesse al Sig. Procuratore Generale, titolare del superiore livello di coordinamento previsto dal comma 3 dell'articolo 12 c.g.c.

Il 2020 è stato il terzo anno di pieno regime del descritto sistema organizzativo, sicché tutti i procedimenti istruttori instaurati nell'anno sono geneticamente informatizzati e confluiscono in un fascicolo informatico anche nelle ipotesi, sempre meno ricorrenti, in cui la segnalazione di danno perviene in formato cartaceo e, quindi subito, digitalizzata mediante *scanner*, da specifico ufficio.

La gestione del flusso di lavoro è interamente dematerializzata e tutti, magistrati e collaboratori, operano su piattaforma *sharepoint*, oltre che nel nuovo sistema *GiuDiCo* divenuto nel 2020 sempre più familiare rispetto al 2018, anno di esordio.

Con il flusso di lavoro organizzato e gestito per tutta la Procura su piattaforma *sharepoint* e con l'informatizzazione dei procedimenti istruttori,

ciascun magistrato dotato di firma digitale ha la gestione integrale dei fascicoli anche da remoto: il tradizionale Ufficio “fisico” è stato replicato in un Ufficio “remoto”, sostanzialmente dotato delle medesime potenzialità operative.

La piena operatività dell'Ufficio in “remoto” già alla fine del 2019 ha consentito di affrontare la soluzione di continuità all'attività lavorativa in sede, improvvisamente e radicalmente preclusa nel periodo di *lockdown* (8 marzo - 11 maggio 2020) e, quindi, drasticamente contingentata sino a oggi.

Grazie alla collaudata gestione informatizzata e alla versatilità e all'impegno del personale in *smart-working* e dei magistrati operanti in remoto, il ciclo di smistamento, qualificazione e lavorazione degli affari in entrata e in uscita non ha subito flessioni significative nel periodo del *lockdown* rispetto al medesimo periodo dell'anno precedente.

La scelta di dedicare appositi grafici (v. grafico pag. X) rappresentativi dell'attività svolta nel periodo di chiusura degli uffici, appare doverosa sia come riconoscimento al personale e ai magistrati della Procura regionale siciliana, sia come segnale di resistenza istituzionale.

In ultima analisi, grazie alle sue encomiabili risorse umane ed efficaci risorse informatiche, la delicata funzione della Procura regionale siciliana è stata assicurata anche durante il *lockdown* totale.

II. ATTIVITA' SVOLTA DALLA PROCURA REGIONALE

1) i dati statistici

Confermando la tecnica espositiva positivamente sperimentata da due anni, i dati generali della sequenza *input-output* dell'Ufficio è illustrata seguendo le fasi fondamentali del codice di giustizia contabile con

specificazione degli eventi più significativi e con la predilezione di indicatori qualitativi. I grafici di riferimento sono visualizzabili con il *link* dedicato per il documento in formato digitale, e, comunque, riportati in calce alla presente.

collegamento a grafici

2) il contenuto e la sequenza *input-output* dell'attività del pubblico ministero

Con la direttiva 1/2017 sono stati adottati criteri di priorità e di valutazione ponderale dei procedimenti istruttori. I criteri che erano di inedita applicazione nel 2018 sono andati a pieno regime nel trascorso 2019 e consentono oggi di classificare l'attività della Procura regionale siciliana sia come *input*, cioè gli atti fondamentali di impulso processuale di competenza del pubblico ministero (inviti a dedurre, citazioni, impugnazioni), sia come *output* (gli atti di natura decisoria che definiscono il ciclo processuale instaurato dagli atti di impulso adottati negli anni precedenti).

Di seguito, una illustrazione di sintesi dei principali atti connotati da elementi di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale che per l'anno 2020 si registrano nella sequenza *input-output* dell'attività del pubblico ministero contabile in Sicilia.

2.1) l'attività cautelare

Il pubblico ministero contabile, in quanto organo di giustizia che agisce nell'interesse del diritto oggettivo, deve assicurare un ricorso non solo efficace ma anche ragionevole alla tutela cautelare.

L'orientamento restrittivo nella valutazione del *periculum in mora* rassegnato dalla locale Sezione giurisdizionale nelle ordinanze 126/2018,

152/2018, 173/2018, 195/2018, quest'ultima richiamata con convinzione anche nella sentenza 597/2019, ha indotto anche nel 2020 a non richiedere tutela cautelare, così confermando la scelta di un doveroso ripensamento del rapporto tra principio di effettività e ricorso alla tutela cautelare.

Invero, la tutela cautelare non è una fase processuale autonoma ma è accessoria al giudizio principale che, come si è detto, non si risolve nella valutazione del caso concreto ma è, innanzitutto, il momento processuale di sintesi dei principi di riferimento per la futura azione del pubblico ministero.

I principi desumibili nelle sentenze depositate nel 2020 per le fattispecie più complesse e non seriali non consentono di ipotizzare un ricorso efficace alla tutela cautelare che può ritenersi efficace solo quando può accompagnarsi a una prognosi fausta sulla valutazione di merito.

Tale prognosi fausta non può mai esservi quando non ipotetico è il rischio che il giudizio di responsabilità per danno instaurato dal pubblico ministero trovi una sintesi giudiziale esimente o perché, nonostante l'evidente danno, si giustifica la condotta o perché si richiede un onere della prova aggravato rispetto al principio del "più probabile che non" che regola anche il giudizio contabile.

E', ovviamente, noto non solo che la giurisprudenza è soggetta a evoluzione, ma anche che tale evoluzione sia indispensabile per il divenire del sistema ordinamentale, sintesi del sistema normativo e della sua applicazione giurisprudenziale. Tuttavia, poiché i principi desumibili dalle sentenze indicano le regole di orientamento e di comportamento dei consociati, pubblici e privati, gli obblighi di chiarezza e trasparenza insiti nel potere decisionale e nella sua estrinsecazione rendono auspicabile che la rivisitazione di un orientamento giurisprudenziale (c.d. *revirement*) sia preceduto dalla considerazione dei precedenti e dalla conseguente spiegazione delle ragioni per cui non si ritengano più validi in favore della nuova, inedita, interpretazione.

2.2) gli inviti a dedurre

Sono stati depositati **109** inviti a dedurre (**valore ponderale 215**) per un importo complessivo di **euro 93.763.683,52** (v. grafico pag. XII).

Secondo un criterio di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale si segnalano:

Mala gestio attrezzature sanitarie

V2018/00279 - W2 - contestazione provvisoria di responsabilità per un danno complessivo di euro 352.205,70 in pregiudizio dell'ARNAS Civico di Palermo per l'inutilizzo di 2 Spet di medicina nucleare spostate in locali in cui il reparto non è mai stato trasferito; il danno è stato contestato al Direttore Generale (55%), che ha adottato la delibera di spostamento delle apparecchiature, ai direttori Amministrativo (5%) e Sanitario (20%) che hanno espresso parere favorevole e al Direttore della U.O.C. Gestione Tecnica (20%), proponente ed esecutore, oltre che RUP nei lavori di realizzazione del nuovo polo oncologico.

Responsabilità professionale

I00017/2020 - W2 - contestazione provvisoria di responsabilità per complessivi euro 245.751,32, con l'argine di recupero di cui all'art. 9, comma 5, della l. n. 24/2017, nei confronti di un ginecologo e di una ostetrica dalla cui grave imperizia e negligenza funzionale è derivato l'obbligo risarcitorio transattivo per 250 mila euro a carico dell'Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico "G. Martino" di Messina per il decesso di una neonata.

Indebita percezione finanziamenti pubblici

V2017/00460 - W3 - contestazione provvisoria di responsabilità per un danno di euro 1.036.648,80 in pregiudizio della Regione Siciliana, contestato a una associazione agricola e a 25 associati, soci palesi e occulti, nonché, in via sussidiaria, a un funzionario dell'amministrazione regionale preposto al controllo di un procedimento di finanziamento relativo al Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2007/2013 di cui al reg. CE 1698/2005 (FEASR), per la realizzazione di una strada interpodereale.

I00591/2019 - W2 - contestazione provvisoria di responsabilità per un danno di euro 1.093.067,92, in pregiudizio dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea effettuata alla società e agli amministratori di fatto e di diritto che si sono avvalsi di documenti contabili fittizi per percepire le somme del finanziamento del Programma del Fondo Europeo per la Pesca (FEP) Sicilia 2007/2013, bando 2010.

Mala gestio servizio idrico isole minori

V2018/00430 - W3 - contestazione provvisoria di responsabilità per un danno di euro 2.698.309,35 in pregiudizio del Ministero della Difesa derivante dal sottoutilizzo del dissalatore dell'isola di Lipari e dal conseguente più oneroso (rapporto 1:7) rifornimento con navi cisterna, effettuata al sindaco di Lipari, all'assessore con delega ai servizi idrici, al dirigente comunale del settore nonché ai dirigenti della Regione siciliana competenti per la materia.

Mala gestio amministrativo-contabile

V2018/00385 - W2 - contestazione provvisoria di responsabilità per un danno di euro 5.094.612,83 nei confronti di due dirigenti regionali e di un funzionario direttivo, i quali, verso un corrispettivo notevolmente sottostimato hanno alienato a una società privata, un complesso immobiliare regionale adibito ad una importante struttura turistica alberghiera ("Florio Park Hotel").

V2018/00682 - W2 - contestazione provvisoria di responsabilità nei confronti della Dirigente scolastica e della Direttrice amministrativa, responsabili della mancata trasmissione della documentazione necessaria ad interrompere la partita fissa stipendiale ad insegnante in quiescenza. Il danno contestato ammonta ad euro 72.724,09.

I00288/2019 - W2 - contestazione provvisoria di responsabilità a n. 3 funzionari del Libero consorzio comunale di Enna per un danno complessivo di euro 69.540,78 derivante dall'indebito godimento di permessi di lavoro e dalla partecipazione ad attività convegnistica all'estero, nonché dagli esborsi per materiale promopubblicitario inutilizzabile poiché difettoso.

V2016/00810 - W2 - contestazione provvisoria di responsabilità per un danno di euro 142.543,60 nei confronti del Sindaco del Comune di Acate per non avere provveduto alla risoluzione dei contratti a tempo determinato come previsto dall'art. 110, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000 (TUEL), in seguito alla

dichiarazione dello stato di dissesto, così determinando il suddetto danno pari alle retribuzioni indebitamente erogate a causa della proroga degli stessi incarichi.

I00188/2020 - W3 - contestazione provvisoria di responsabilità per un danno di euro 131.861,91 in pregiudizio del Consorzio Universitario della Provincia di Agrigento, effettuata nei confronti dei vertici dello stesso nonché dei funzionari preposti alle attività di controllo delle spese. Dall'attività istruttoria sono emersi gravissimi illeciti nell'utilizzo delle risorse dell'ente da parte del presidente - attraverso l'addebito all'ente di spese non inerenti costituite da pranzi, cene, alberghi, biglietti aerei, consumazione bar, telefonate verso l'estero e altre spese per sé e per altri - con il determinante avallo di tutti i soggetti preposti alle attività di riscontro e verifica delle spese propedeutiche all'addebito al Consorzio.

Violazione regime incompatibilità e accesso al pubblico impiego

V2017/00478 - W2 - contestazione provvisoria di responsabilità a un docente di scuola secondaria per euro 142.543,60 in pregiudizio del MIUR, danno derivante dalla violazione del divieto di attività imprenditoriale e quantificato in misura pari alle retribuzioni percepite quale docente pubblico.

I00437/2019 - W1 - contestazione provvisoria di responsabilità per euro 66.902,49 in pregiudizio del MIUR, danno quantificato in misura pari alle retribuzioni percepite da un docente che ha svolto per anni attività di insegnamento senza i necessari titoli, attestando falsamente di averli conseguiti.

2.3) le citazioni a giudizio

Nell'anno 2020 sono state **convenute 175 persone** per un danno complessivo di **euro 20.122.265,37** contestato nelle **87 citazioni** depositate con valore ponderale complessivo **(W) 164** (v. grafici pagg. XV e XVI).

Previa selezione in base ad un criterio di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale si segnalano le seguenti citazioni compendiate in uno schema di massima per materia e tipologia di danno.

- ***Mala gestio e disfunzione amministrativa***

G67301 - V2018/00151 - Convenuti: 8 - Amministrazione: Libero Consorzio comunale di Siracusa - Danno contestato: euro 1.686.440,41 - valore ponderale W3

Azione di responsabilità nei confronti di dirigenti e funzionari del Libero Consorzio di Siracusa per aver senza alcuna giustificazione funzionale distaccato presso vari enti, plurime unità di personale i cui costi continuavano a gravare sulle già precarie finanze del Libero Consorzio, successivamente dichiarato in dissesto.

La domanda attorea è stata integralmente respinta per carenza di colpa grave con sentenza 59/2021.

G67346 - I00624/2019 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Università degli Studi di Palermo Gestione Stralcio del Policlinico Universitario - Danno contestato: euro 258.228,45 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti del Direttore del Dipartimento che ha trasmesso la denuncia di sinistro per errore sanitario con decesso del paziente a una società di assicurazione del tutto estranea al rapporto negoziale, sicché nel giudizio civile la società assicurativa è stata estromessa dalla manleva e gli oneri risarcitori sono ricaduti solo sull'ente.

La domanda attorea è stata accolta limitatamente al 5% del danno con la sentenza 155/2021.

G67508 - I00400/2019 - Convenuti: 2 - Amministrazione: ASP di Trapani - Danno contestato: euro 518.890,97 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti del responsabile del procedimento di liquidazione e al direttore generale dell'ASP di Trapani, in misura pari al 50% ciascuno, per la parziale duplicazione del risarcimento del danno disposto dal giudice ordinario ed eseguito dall'azienda senza decurtare le somme già corrisposte agli eredi di una vittima di errore sanitario in esecuzione della sentenza civile di primo grado.

La domanda attorea è stata parzialmente accolta con la sentenza 79/2021.

G67598 - V2018/00405 - Convenuti: 1 - Amministrazione: R.A.P. (Soc. in house del Comune di Palermo) - Danno contestato: euro 260.720,03 - valore ponderale: W3

Azione di responsabilità per il ritardato adempimento di obbligazioni tributarie, risultato da articolata indagine della GdF riconducibile all'ingiustificabile **ritardo** con cui il Ragioniere generale del Comune

trasmetteva in Tesoreria i mandati di pagamento dei **corrispettivi del contratto di servizio**.

Il giudizio è stato discusso all'udienza del 27 gennaio 2021 e si è in attesa della sentenza.

G67691 - I00396/2019 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Comune di Monreale - Danno contestato euro 488.707,93 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti del R.U.P. comunale che, con condotte commissive ed omissive, ha determinato la perdita del finanziamento ministeriale, la mancata realizzazione dell'opera pubblica e la restituzione del finanziamento già erogato a seguito della revoca.

G67697 - I00237/2020 - Convenuti: 1 - Amministrazione: IRSAP di Caltanissetta - Danno contestato: euro 93.272,28 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti del direttore generale dell'IRSAP di Caltanissetta per il pagamento *sine titulo* di somme in favore di professionisti e altri creditori della Società G.I.A. S.p.A. in liquidazione, società quest'ultima partecipata dal Consorzio ASI del Calatino.

G67799 - V2017/00278 - Convenuti: 4 - Amministrazione: Regione siciliana Dipartimento Ambiente - Danno contestato: euro 169.378,83 - valore ponderale: W3

Azione di responsabilità per il reintegro del danno erariale derivante dalle gravi inerzie e negligenze di quattro dirigenti del servizio avvicendatisi nella gestione dei procedimenti di **riscossione dei canoni demaniali** e che ha determinato la prescrizione del diritto a riscuotere plurime annualità per il Comune di Isola delle Femmine. **L'istruttoria ha consentito un'attività in autotutela dell'amministrazione con un recupero, allo stato, di euro 3.841.096,11.**

G67825 - V2015/00126 - Convenuti: 5 - Amministrazione: Università di Catania - Danno contestato: euro 856.178,65 - valore ponderale: W3

Azione di responsabilità per la **uplicazione di pagamento** del 21° SAL dell'appalto per la costruzione di un Polo Medico Biologico; duplicazione ricondotta all'erroneo pagamento alla società appaltante nonostante questa avesse ceduto il credito, sicché la società appaltante beneficiaria del pagamento non dovette dopo pochi giorni con una operazione di cessione del ramo di azienda rendere l'indebito irrecuperabile dall'Università costretta, invece, ad estinguere il debito nei confronti del reale creditore, la banca cessionaria, munita di decreto ingiuntivo.

- **Emolumenti e indennità indebite**

G67613 - I00180/2019 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Comune di Pozzallo - Danno contestato: euro 52.252,17 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità per un danno cagionato dal sindaco *pro tempore* mediante l'adozione di un provvedimento che ha consentito *ex post* l'illegittimo riconoscimento dell'indennità di risultato al personale del comune titolare di posizione organizzativa per le annualità 2014-2016.

Il giudizio è stato discusso all'udienza del 20 gennaio 2021 e si è in attesa della sentenza.

G67776 - I00047/2020 - Convenuti: 5 - Amministrazione: IACP di Catania - Danno contestato: euro 251.622,96 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità per un danno contestato al direttore generale e ai commissari *ad acta*/straordinari che si sono succeduti nella carica, per due distinte poste di danno; l'una di euro 44.576,62 per l'**indebito pagamento al direttore generale del trattamento economico accessorio** supplementare a fronte di incarichi *ad interim* di tipo verticale; la seconda di euro 207.046,34 per il **superamento del limite retributivo** annuo di euro 100 mila previsto dall'art. 13 della l.r. Sicilia n. 13 del 2014, come modificato dall'art. 14 della l.r. 17 maggio 2016 n. 8.

G67779 - V2016/00028 - Convenuti: 3 - Amministrazione: Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa - Danno contestato: euro 176.339,80 - valore ponderale: W3

Azione di responsabilità per un danno cagionato dal Commissario Straordinario e Direttore Generale *pro tempore* del Consorzio di Bonifica 8 di Ragusa per l'indebita corresponsione ai dirigenti del Consorzio di indennità e compensi accessori, in spregio alla disciplina normativa e contrattuale vigente.

G67874 - V2018/00198 - Convenuti: 10 - Amministrazione: Città Metropolitana di Catania - Danno contestato: euro 981.303,12 - valore ponderale: W3

Azione di responsabilità per ingiustificata attribuzione dell'indennità di risultato ai dirigenti negli anni 2013-2017. Il danno è stato imputato a tutti i soggetti che a vario titolo hanno partecipato al "ciclo di gestione della *performance*" (Direttore Generale/Segretario Generale, Commissario Straordinario/Sindaco Metropolitano, O.I.V.).

- **Violazione rapporto di esclusività nella P.A.**

G67603 - I00043/2019 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Università degli Studi di Palermo - Danno contestato: euro 342.482,50 - valore ponderale: W2
 Azione di responsabilità nei confronti di un docente universitario che ha ricoperto la carica di Amministratore di Società commerciale e svolto attività professionale non autorizzata, incompatibili con lo *status* di dipendente pubblico e di docente universitario.

G67604 - I00362/2019 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Università degli Studi di Messina - Danno contestato: euro 124.678,32 - valore ponderale: W2
 Azione di responsabilità nei confronti di un docente che ha ricoperto la carica di Amministratore di società commerciale incompatibile con lo *status* di dipendente pubblico e di docente universitario.

Il giudizio verrà definito con rito abbreviato.

G 67698 - V2016/00207 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Università degli Studi di Palermo - Danno contestato: euro 104.694,18 - valore ponderale: W2
 Azione di responsabilità per emolumenti corrisposti ad un ricercatore che svolgeva attività di consulenza nonché libero professionista presso una clinica privata e, quindi, incompatibile con il regime di pubblico impiego.

G67788 - I00102/2020 - Convenuti: 2 - Amministrazione: Azienda Ospedaliera Papardo di Messina - Danno contestato: euro 88.588,65 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità per il danno derivante dall'esercizio occulto di attività libero professionale non gratuita da parte di due dirigenti medici con rapporto di lavoro a tempo pieno e in regime di esclusività con l'Azienda ospedaliera Papardo (ME); in uno dei due casi è stato addirittura riscontrato l'utilizzo della strumentazione dell'ospedale per l'erogazione di esami diagnostici a favore della clientela privata.

G67823 - V2018/00401 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Libero Consorzio Universitario "Archimede" di Siracusa e Comune di Valguarnera Caropepe- Danno contestato: euro 299.622,00 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti di un dipendente pubblico che svolgeva senza alcuna autorizzazione incarichi e impieghi in violazione dell'articolo 53 del D.lgs. 165/01 in danno delle due amministrazioni di appartenenza succedutesi nel tempo.

- **Incarichi e consulenze ingiustificati**

G67019 - V2017/00392 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Comune di Piazza Armerina - Danno contestato: euro 20.522,40 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti del sindaco di Piazza Armerina per l'illecita attribuzione di incarichi a esperti ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1992.

Il giudizio è stato definito con rito abbreviato.

G67212 - V2017/00247 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Comune di Canicattini Bagni - Danno contestato: euro 45.406,71 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti del sindaco di Canicattini Bagni per l'illecita attribuzione di incarichi a esperti ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1992.

Il giudizio è stato definito con sentenza di condanna 11/2021.

G67368 - V2015/00782 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Comune di Campobello di Mazara - Danno contestato: euro 152.500,00 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti del sindaco di Campobello di Mazara per l'illecita attribuzione di incarichi a esperti e addetto stampa ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1992.

Il giudizio verrà definito con rito abbreviato.

G67549 - I00601/2019 - Convenuti: 2 - Amministrazione: Comune di Vittoria - Danno contestato: euro 125.628,42 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti di due sindaci del Comune di Vittoria per l'illecita attribuzione di plurimi incarichi a esperti ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1992.

La domanda attorea è stata parzialmente accolta con la sentenza 154/2021.

G67815 - V2018/00301 - Convenuti: 5 - Amministrazione: Comune di Acicatena - Danno contestato: euro 164.632,71 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti del sindaco e dei componenti della giunta per l'illecito **indebito ricorso a professionalità esterne** prive di particolare qualificazione e in aperta violazione dei divieti di assunzione previsti dal legislatore in caso di mancata approvazione nei termini dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato.

G67826 - V2017/00659 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Comune di Giardini Naxos - Danno contestato: euro 55.039,60 - valore ponderale: W2
 Azione di responsabilità nei confronti del sindaco di Giardini Naxos per l'illecita attribuzione di incarichi a esperti ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1992.

G67827 - V2017/00668 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Comune di Aidone - Danno contestato: euro 80.006,10 - valore ponderale: W2
 Azione di responsabilità nei confronti del sindaco di Aidone per l'illecita attribuzione di incarichi a esperti ai sensi dell'art. 14 della legge regionale n. 7/1992.

- Distrazione e *mala gestio* contributi pubblici

Nel 2020 sono stati depositati 28 atti di citazione (W 54) per indebita percezione di contributi comunitari in agricoltura per un danno complessivo di euro € 7.272.384,06, in pregiudizio AGEA, nonché 1 atto di citazione (W 1) per indebita percezione di contributi comunitari nella pesca per un danno complessivo di euro € 40.000,00.

G67416 - I00175/2019 - Convenuti: 2 - Amministrazione: Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - Danno contestato: euro 4.895.086,00 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti della ditta Agrumi Gel S.r.l. e di Imbesi Salvatore che hanno percepito i contributi pubblici relativi al programma di sviluppo regionale FRS Sicilia 2007/2013 disposto dall'Assessorato Regionale dell'Agricoltura ed erogati dall'AGEA utilizzando false fatture per eludere l'obbligo di apportare, nell'investimento, capitale privato.

La domanda attorea è stata integralmente accolta con la sentenza 186/2021.

G67663 - I00675/2019 - Convenuti: 5 - Amministrazione: Ministero dell'Interno - Danno contestato: euro 50.319,96 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti della Giunta del Comune di Petralia Soprana per la violazione delle norme sull'affidamento di servizi pubblici e per la fruizione diseconomica dei fondi ministeriali erogati per la gestione del servizio S.P.R.A.R.

G67696 - I00015/2019 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Regione Siciliana - Danno contestato: euro 160.483,92 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità per condotta illecita del Presidente di un'associazione **antiracket** utilizzata da quest'ultimo come schermo per svolgere la propria attività a carattere professionale e lucrativo nei confronti delle vittime di usura ed estorsione le quali erano indotte, quando non addirittura costrette, a consegnare somme di denaro per l'attività di assistenza prestata nei loro confronti in violazione della regola dell'obbligo di gratuità.

- **Danni erariali conseguenti a reati contro la pubblica amministrazione (danno patrimoniale, danno all'immagine, ecc.)**

G67574 - V2017/00836 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Ministero della Difesa - Danno contestato: euro 135.503,95 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità per danno in pregiudizio dell'Arma dei Carabinieri per una reiterata truffa di un militare che lucrava indebitamente sia le **indennità e i rimborsi per spese di missione** mai sostenute, sia la stessa retribuzione a fronte di alcun servizio prestato.

Il giudizio è stato discusso all'udienza del 13 gennaio 2021 e si è in attesa della sentenza.

G67758 - V2017/00656 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Ministero della Giustizia - Danno contestato: euro 150.000,00 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità per un danno a carico di un Funzionario giudiziario del Tribunale di Enna per reiterate condotte di **peculato**, interruzione di pubblico servizio, falso ed assenteismo in occasione del servizio prestato presso l'**Ufficio campione penale e recupero crediti**. Il responsabile si appropriava delle somme ricevute tradendo l'affidamento posto dai debitori sulla efficacia solutoria dei pagamenti.

- **Danni indiretti da soccombenza della P.A. (risarcimento per errori sanitari, ritardi procedurali)**

G67525 - V2018/00642 - Convenuti: 2 - Amministrazione: ARNAS Garibaldi di Catania - Danno contestato: euro 450.000,00 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti di due ginecologi che non avendo proceduto, a seguito di complicanze del parto cesareo, all'isterectomia, come previsto dalle relative linee guida, venivano ritenuti responsabili del decesso della paziente per emorragia, con conseguente onere a carico dell'ARNAS Garibaldi di Catania per risarcire gli eredi della paziente deceduta.

G67660 - I00095/2020 - Convenuti: 5 - Amministrazione: Regione Siciliana - Danno contestato: euro 1.462.439,75 - valore ponderale: W3

Azione di responsabilità per un danno indiretto, derivante dal risarcimento, da parte della Regione siciliana, di un'impresa che con esito fausto ha richiesto al giudice amministrativo il ristoro dei danni subiti per l'anomalo e ingiustificabile aggravamento di un procedimento per il rilascio di autorizzazione per un importante impianto di produzione di energie alternative nel territorio siciliano. L'istruttoria ha messo in luce un contegno ingiustificatamente dilatorio perpetrato dai servizi competenti al rilascio del provvedimento amministrativo.

G67702 - I00219/2019 - Convenuti: 1 - Amministrazione: Azienda Ospedaliera Universitaria Policlinico Giaccone di Palermo - Danno contestato: euro 799.245,39 - valore ponderale: W2

Azione di responsabilità nei confronti di un medico il cui errore sanitario in fase pre-operatoria, intra-operatoria e post-operatoria aveva onerato l'Azienda Policlinico di Palermo dell'esborso necessario a risarcire gli eredi di un paziente deceduto dopo un intervento neurochirurgico di microdissectomia.

- Sanzioni pecuniarie**Dissesto****G67369 - I00107/2020 - Convenuti: 18 - Amministrazione: Comune di Catania - Sanzione richiesta: euro 1.212.515,40 - peso ponderale: W3**

Ricorso ai sensi dell'art. 133 c.g.c. con il quale la Procura ha convenuto in giudizio il sindaco e gli assessori *pro tempore* del Comune di Catania nonché i componenti del collegio dei revisori in carica negli anni 2013-2018, chiedendo al giudice monocratico di accertare la **responsabilità sanzionatoria** dei medesimi ai sensi dell'art. 248, commi 5 e 5 bis TUEL e di applicare nei confronti degli stessi le sanzioni interdittive e pecuniarie previste dalla legge. Con **decreto n. 16/2020**, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, ha riconosciuto la responsabilità dei convenuti, applicando loro le misure interdittive legali e condannando in favore del Comune di Catania al pagamento di sanzione pecuniaria in misura pari a dieci volte la retribuzione mensile lorda pro capite, ai sensi del comma 5 dell'art. 248 D.lvo 267/00 gli amministratori che hanno contribuito al dissesto, nonché ai sensi del comma 5 bis dell'art. 248 D.lvo 267/00 il Collegio dei revisori per gravi responsabilità e inerzie funzionali.

- **Resa conti giudiziali**

G67637 - V2018/00423 - Comune di Santa Flavia (PA) - Agente contabile della riscossione dei proventi del Mercato Ittico di Porticello - Omessa presentazione dei conti giudiziali relativi alle gestioni degli anni dal 2010 al 2018 - peso ponderale: W2

Ricorso ai sensi dell'art. 141 c.g.c. con il quale la Procura ha richiesto al giudice monocratico di fissare al direttore del mercato ittico di Porticello, quale agente contabile della riscossione, il termine per la presentazione dei conti giudiziali della gestione della cassa del mercato stesso dal 1.1.2010 al 31.12.2018; di prevedere l'applicazione della sanzione pecuniaria di euro 90.000 (euro 10.000 per ciascuna annualità omessa) nell'ipotesi di grave e ingiustificato inadempimento nel deposito dei conti nel termine fissato; di disporre la compilazione dei conti d'ufficio a spese dell'agente contabile in caso di persistente inadempimento ovvero di dichiarare cessata la materia del contendere in caso di presentazione.

Con **decreto n. 11/2020**, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, in parziale accoglimento del ricorso, ha dichiarato l'obbligo del direttore del mercato ittico di presentare al Comune di Santa Flavia i conti della gestione assunta con riferimento agli esercizi finanziari dal 2010 al 2015 entro il termine perentorio di 120 giorni decorrenti dalla legale conoscenza del decreto n. 11/2021, con l'avvertimento espresso che, in difetto del deposito, potrà essere condannato alla sanzione pecuniaria di cui all'art. 141 cgc e potrà essere disposta la compilazione d'ufficio dei medesimi conti con spese a carico del contabile stesso.

2.4) le sentenze di primo grado

Si elencano, identificandole con il rispettivo numero, le sentenze più significative in base al criterio di rilevanza utilizzato nella presente analisi.

- ***Mala gestio e disfunzione amministrativa e giudiziaria***

Sez. G.le Sicilia 165, 166, 167 e 168/2020: definisce in primo grado i giudizi sulle ipotesi di danno erariale per **consulenze** ingiustificate e generiche contestate dalla Procura regionale della Corte dei conti al Presidente pro tempore e ad alcuni deputati regionali componenti **dell'Ufficio di Presidenza**

dell'Assemblea Regionale Siciliana. La prospettazione accusatoria è stata parzialmente accolta avendo la Sezione Giurisdizionale ritenuto sussistente il danno erariale per quelle consulenze generiche e riconducibili a funzione amministrativa sindacabile; è stato, invece, dichiarato il difetto di giurisdizione per non sindacabilità di quelle consulenze riconducibili alle funzioni legislative dell'Assemblea Regionale.

Sez. G.le Sicilia 420/2020: condanna a 315.364,00 euro un **consigliere del C.G.A.** così accogliendo la domanda attorea che aveva prospettato un danno da disservizio per pluriennale, grave e **sistematico ritardo nel deposito delle sentenze**, ancorando il calcolo del danno al 70% della retribuzione percepita nel periodo contestato. Significativa appare la problematica affrontata nell'atto di citazione sulla ripercussione delle singole fasi processuali sulla qualità e sul peso del disservizio.

- **Violazione rapporto di esclusività nella P.A.**

Sez. G.le Sicilia 417/2020: condanna al pagamento di € 199.624,34 un professore dell'Università di Palermo per il danno derivante dalla **violazione del regime di incompatibilità.**

- **Distrazione contributi pubblici**

Sez. G.le Sicilia 427/2020: condanna al pagamento di € 1.012.258,91 il legale rappresentante della società RPS Consulting Srl per indebita percezione di un finanziamento del Ministero dello Sviluppo Economico per **programmi di ricerca e sviluppo** di energie rinnovabili.

- **Danni erariali conseguenti a reati contro la pubblica amministrazione (danno patrimoniale, danno all'immagine, ecc.)**

Sez. G.le Sicilia 867/2020: condanna a 301.735,84 euro un magistrato ordinario così accogliendo la domanda attorea che aveva prospettato sia un danno all'immagine derivante dal giudicato sui plurimi reati espressivi della **strumentalizzazione illecita della funzione di pubblico ministero** asservita a un sistema di potere gestito da un gruppo di avvocati (c.d. sistema Amara), sia un danno da disservizio derivante dalla radicale violazione del rapporto sinallagmatico.

* * * * *

Dall'analisi di tutte le sentenze depositate in materia di responsabilità amministrativa definite con rito ordinario nel 2020 si registra un importo complessivo di condanna di € 9.013.656,95 a fronte di una richiesta risarcitoria di € 24.881.750,55 con un rapporto percentuale del 36% tra domanda e riconoscimento giudiziale (v. grafico pag. XX). Considerando la totalità delle sentenze (anche in rito abbreviato), la prospettazione accusatoria risulta giudizialmente confermata in una percentuale del 77% con un accoglimento integrale della domanda attorea del 52%.

2.5) le impugnazioni

Sono **12** gli appelli della Procura regionale proposti nel 2020 avverso sentenze di primo grado.

Con riferimento agli estremi della sentenza di primo grado impugnata e seguendo il criterio di rilevanza giuridica e/o di tutela patrimoniale, si segnalano le impugnazioni su:

613/2019: rigetta integralmente la domanda attorea nei confronti di una imprenditrice agricola e di un responsabile del CAA di Cerami, per un'indebita percezione di contributi comunitari; danno di euro 539.266,89 a carico dell'AGEA.

961/2019: è stata impugnata la sentenza assolutoria in esito al giudizio in cui era stata esercitata l'azione di responsabilità a carico di Sindaci, Assessori comunali e Presidenti della Regione, ciascuno per il periodo di propria competenza, per il danno, di € 9.522.121,58, arrecato al Comune di Palermo derivante dal mancato raggiungimento degli obiettivi inderogabili previsti dalla legge riguardanti le percentuali minime di raccolta differenziata da realizzare secondo scaglioni progressivi annuali.

55/2020: la sentenza, dopo aver dichiarato la prescrizione per alcune voci di danno, ha accolto parzialmente la domanda attorea relativa al danno da disservizio, derivante dalla irregolare gestione di finanziamenti erogati dall'AGEA all'Istituto Regionale del Vino e dell'Olio (amministrazione danneggiata). Il danno complessivo di euro 2.797.645,50 è stato contestato a due Direttori Generali del predetto Istituto ed è stato proposto appello incidentale sia sul *quantum* del convenuto condannato, sia sul rigetto integrale per l'altro convenuto.

165-167-168/2020: le tre sentenze rigettano parzialmente e/o dichiarano il difetto di giurisdizione in relazione ad incarichi di collaborazione e consulenza conferiti con contenuto generico e in violazione del principio di economicità da componenti del Consiglio di Presidenza dell'Assemblea Regionale Siciliana.

346/2020: la sentenza rigetta parzialmente la domanda attorea nei confronti del Presidente della Regione e della giunta per il danno derivante dalla nomina senza preventivo interpellato interno e per carenza dei requisiti del segretario generale esterno all'amministrazione e già condannato per grave ipotesi di *mala gestio*.

692/2020: la sentenza rigetta integralmente la domanda attorea nei confronti di un dipendente INPS già condannato per la medesima fattispecie e in base ai medesimi accertamenti ispettivi per una distrazione di circa un milione di euro; nel procedimento in esame oltre al dipendente già condannato venivano tratti a giudizio per responsabilità sussidiaria colposa i dirigenti e i funzionari che avevano consentito il perdurare della condotta illecita senza controllare la effettiva disabilitazione della password e addirittura cedendo la propria postazione di lavoro al dipendente già sospeso. Il collegio ha respinto la domanda nei confronti di tutti i convenuti e ha liquidato circa 20 mila euro al consulente incaricato con oneri a carico dell'INPS.

2.6) le sentenze di secondo grado

Le sentenze della Sezione di appello in materia di responsabilità amministrativa pubblicate nel 2020, hanno accertato un complessivo danno

erariale di 4.453.664,24 e la prospettazione accusatoria risulta giudizialmente confermata in una percentuale del 66% (v. grafico pag. XXII).

Meritevole di segnalazione per la rilevanza giuridica generale e gli effetti fausti sulla finanza pubblica, appare la **sentenza n. 40/2020** della Sezione d'Appello della Corte dei conti per la Sicilia, che pronunziandosi, per la prima volta, sulla "*vexata quaestio*", ha ritenuto di non allinearsi all'opzione interpretativa prevalsa nella giurisprudenza delle Sezioni Centrali d'Appello, secondo cui, nei casi d'anzianità utile ricompresa, alla data del 31/12/1995, tra i 15 ed i 18 anni, l'aliquota per il calcolo della "quota retributiva" delle pensioni, da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335/1995, in favore di tutti i militari (anche se cessati dal servizio in epoca successiva al 31/12/1995 e con anzianità complessive ben maggiori), andrebbe individuata necessariamente in quella fissa del 44%, indicata nell'art. 54, 1° comma, del D.P.R. n. 1092/1973.

La Sezione di Appello siciliana ha rimeditato la questione ed è pervenuta alla conclusione secondo cui tale "quota retributiva" di pensione va, invece, determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31/12/1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile.

In tale ottica, è stato sottolineato che la norma di cui all'art. 54, 1° comma, del D.P.R. n. 1092/1973 presenta, da un lato, elementi di specialità sotto il profilo soggettivo, che non ne consentono l'applicazione al di fuori della limitata cerchia di militari (cessati dal servizio per cause non dipendenti dalla loro volontà), che era stata individuata dal legislatore come meritevole di particolare tutela sotto il profilo previdenziale e, da un altro lato, elementi di eccezionalità dal punto di vista oggettivo, nella parte in cui fissa un'aliquota unica (il 44%) riferita ad un determinato arco temporale pluriennale.

E' stato, inoltre, rilevato che, opinando diversamente, in sede di liquidazione della "pensione mista", di cui all'art. 1, comma 12, della L. n. 335/1995 (normativa notoriamente finalizzata alla razionalizzazione e alla riduzione dell'ingente spesa previdenziale), il militare interessato si sarebbe trovato a fruire, per effetto della contestuale valorizzazione, nell'ambito di due quote diverse (rispettivamente, <retributiva>, sino al 31/12/1995, e <contributiva>, dall'1/1/1996) della medesima porzione d'anzianità, di un trattamento pensionistico d'ammontare maggiore rispetto a quello cui avrebbe avuto diritto, ove quella porzione d'anzianità fosse stata valutata soltanto nell'ambito del (più favorevole) sistema "retributivo puro", in vigore anteriormente alla riforma introdotta dalla L. n. 335/1995, con conseguente

palese frustrazione degli scopi di tale riforma e con percezione di un beneficio pensionistico privo di razionale giustificazione giuridica nonché comportante un notevole aggravio per le finanze pubbliche.

La rilevanza delle questioni e la oggettività del disallineamento interpretativo tra la Sezione d'Appello per la Sicilia e le Sezioni Centrali d'Appello sono state opportunamente e tempestivamente considerate dal Presidente della Corte dei conti che ha investito della questione di massima le Sezioni Riunite.

Con la **sentenza n. 1/2021/Q.M.** (deliberata all'udienza del 25/11/2020), condividendo sostanzialmente l'opzione interpretativa "siciliana", le Sezioni Riunite della Corte dei conti hanno sancito il principio di diritto, secondo cui: *"La <quota retributiva> della pensione da liquidarsi con il sistema <misto>, ai sensi dell'art. 1, comma 12, della L. n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio, a partire dal 1996 in poi, con oltre venti anni d'anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31/12/1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 e i 18 anni, va calcolata tenuto conto dell'effettivo numero di anni d'anzianità maturati al 31/12/1995 e con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile, individuato nel 2,44%".*

L'opzione interpretativa prescelta ha riflessi finanziari oltremodo fausti per le casse dell'INPS, complessivamente stimati in oltre 3 miliardi di euro in dieci anni.

2.7) le sentenze delle Sezioni Unite della Corte di cassazione

La Corte di cassazione, pronunciata su fattispecie azionate dalla Procura regionale siciliana nel corso dell'anno 2020, ha emesso 5 sentenze tutte confermatrici della giurisdizione contabile.

L'avallo della Corte di cassazione – sia consentito rilevarlo - non esprime un dato meramente statistico di integrale condivisione della prospettiva di questo Ufficio, bensì e soprattutto, un indice qualitativo delle azioni intraprese sui fenomeni siciliani di *mala gestio*.

Cass. 4314/2020, dalla sentenza sono scaturite tre massime ufficiali:

- *In tema di regolamento di giurisdizione, nel caso di esercizio dinanzi alla Corte dei conti di azione da parte del P.M. contabile, in assenza della relativa giurisdizione,*

può solo essere dichiarato il difetto di giurisdizione e non statuita l'appartenenza ad altra giurisdizione, essendo previsto il potere di iniziativa officiosa del detto P.M. solo dinanzi alla giurisdizione contabile e non potendo quindi l'azione aver corso dinanzi a una diversa giurisdizione (Rv. 657201 - 01);

- La pronuncia delle Sezioni Unite che abbia determinato la giurisdizione di un giudice diverso da quello contabile su una controversia fra un privato ed una pubblica amministrazione, non può spiegare effetti ai fini dell'individuazione della giurisdizione in un giudizio introdotto dal pubblico ministero contabile davanti alla Corte dei conti per invocare la responsabilità del privato per il danno erariale cagionato alla stessa pubblica amministrazione, giacché il pubblico ministero contabile non ha rivestito la qualità di parte nel giudizio del quale si invochi l'efficacia panprocessuale (Rv. 657201 - 02);

- In relazione ad un rapporto di affidamento da parte della P.A. ad imprese private di servizi aggiuntivi di assistenza agli utenti (quali servizi di caffetteria, ristorazione e guardaroba, di vendita di riproduzioni di beni culturali, ecc.), da effettuarsi presso luoghi di interesse culturale ed artistico, ed all'integrazione degli stessi con l'affidamento del servizio di biglietteria (ai sensi degli artt. 112 e 113 del d.lgs. n. 490 del 1999, richiamati dall'art. 115 del d.lgs. n. 42 del 2004), qualora, a seguito di esercizio di un'azione di responsabilità erariale da parte del P.M. contabile, si sia formata cosa giudicata sulla qualificazione del concessionario quale agente contabile in reazione al servizio di biglietteria ed in forza del passaggio in giudicato formale di una sentenza contabile affermativa di tale qualificazione, sebbene in relazione a danno erariale verificatosi per gli anni di svolgimento del rapporto in relazione ai quali l'azione sia stata esercitata, il riconoscimento della fondatezza dell'azione per responsabilità erariale nel presupposto della detta qualificazione, siccome implicante necessariamente quello della giurisdizione contabile, rende incontestabile e coperta da cosa giudicata esterna la sussistenza di tale giurisdizione anche con riguardo ad un giudizio di accertamento della responsabilità erariale introdotto dal P.M. contabile sempre sulla base del medesimo rapporto ma in relazione allo svolgimento del servizio di biglietteria per un anno successivo rispetto a quelli oggetto del giudizio in cui si è formata la cosa giudicata (Rv. 657201 - 03).

Cass. 5590/2020, dalla sentenza è scaturita la seguente massima ufficiale:

La funzione di autorganizzazione interna del Consiglio regionale - della quale costituiscono espressione gli atti che riguardano direttamente l'organizzazione degli uffici e dei servizi, nonché le modalità di svolgimento dell'attività dell'assemblea - partecipa delle garanzie apprestate dall'art. 122, comma 4, Cost., a tutela dell'esercizio delle primarie funzioni (legislativa, di indirizzo politico e di controllo) delle quali l'organo regionale di rappresentanza politica è investito, onde preservarle dall'interferenza di altri poteri; peraltro, la prerogativa dell'insindacabilità non

determina l'esenzione dalla giurisdizione (spettante in via tendenziale alla Corte dei Conti) in tema di responsabilità per maneggio di denaro pubblico, non estendendosi all'attività materiale di gestione delle risorse finanziarie, che resta assoggettata all'ordinaria giurisdizione di responsabilità civile, penale e contabile, anche in ragione della non assimilabilità delle assemblee elettive regionali a quelle parlamentari (Rv. 657196 - 01).

Cass. 19086/2020, dalla sentenza è scaturita la seguente massima ufficiale:

Sussiste la giurisdizione del giudice contabile sulla domanda di condanna al risarcimento del danno erariale proposta nei confronti del presidente di una Onlus costituita per erogare prestazioni assistenziali, in favore di persone disabili, attraverso l'utilizzazione di contributi corrisposti da una Asl sulla base di apposita convenzione, atteso che, per un verso, deve ritenersi configurabile un rapporto di servizio tra la P.A. e l'associazione privata incaricata di svolgere, nell'interesse e con le risorse della prima, un servizio pubblico in sua vece, assoggettandosi alle relative direttive e al relativo controllo, senza che rilevi il titolo in base al quale la gestione è svolta, e considerato che, per altro verso, la responsabilità erariale - configurabile nell'ipotesi di utilizzo, da parte del soggetto privato, dei contributi pubblici ricevuti per scopi appropriativi non coincidenti con gli interessi istituzionali dell'ente - attinge anche coloro che con l'associazione abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove essi, disponendo delle risorse erogate in modo diverso da quello preventivato, abbiano provocato la frustrazione dello scopo perseguito dalla P.A. (Rv. 658849 - 01).

Cass. 24108/2020, la sentenza ha ribadito l'importante funzione della Corte dei conti come Giudice dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Cass. 28974/2020, la sentenza ha confermato i confini dell'eccesso di potere giurisdizionale, ritenendoli insussistenti nella fattispecie in esame.

2.8) l'attività di esecuzione delle sentenze di condanna e i recuperi pre-esecutivi

In continuità con gli anni precedenti si è prestata particolare cura all'esecuzione delle decisioni di condanna, come dimostrato dalla fitta corrispondenza con le amministrazioni titolari di titolo esecutivo che nel 2020

ha fatto registrare **591 note in uscita e 1.071 in entrata** (v. grafico pag. XXIII).

Sono stati approvati, ai sensi del comma 5 dell'art. 215 c.g.c., **9 piani di rateizzazione** nei recuperi operati in via amministrativa (art. 215 c.g.c.) e definiti **nr. 36 procedimenti con archiviazione** di avvenuto recupero o sopravvenuta impossibilità di recupero (ad es. decesso convenuto).

Ammontano a **euro 4.334.872,02 le somme recuperate "per cassa"** nel 2020 in fase di esecuzione delle sentenze di condanna, e ad euro 14.380,61 i recuperi su ordinanze di condanna (v. grafico pag. XXIV).

In questa sede va, altresì, rilevato che, a seguito di attività istruttoria, nel corso del 2020 è stato recuperato **in autotutela** amministrativa il complessivo importo di **euro 4.147.240,31**; mentre, le riparazioni spontanee hanno determinato la restituzione della somma complessiva di euro 11.326,96 a seguito di invito a dedurre.

Inoltre, si è condivisa la funzione deflattiva assegnata dal legislatore al giudizio **abbreviato** e, dai convenuti che ne hanno fatto richiesta, nel 2020 sono stati recuperati **145.640,86 euro**.

Il recupero complessivo per cassa ammonta ad **euro 8.653.460,76** (v. grafico pag. XXIV).

III. LA SINTESI DELLA SEQUENZA *INPUT-OUTPUT*

L'analisi degli atti di impulso del pubblico ministero e del loro vaglio decisionale consente di individuare dei criteri di riferimento che connotano, seppur in via tendenziale, l'operato della Procura Regionale.

Criterio di **priorità**: si è concentrato l'impulso istruttorio verso i procedimenti "qualitativamente" più rilevanti sotto il profilo della lesività erariale o per la delicatezza delle aree funzionali interessate (a titolo esemplificativo, sanità, finanziamenti, abuso del ricorso al conferimento di

incarichi esterni, *mala gestio* degli enti funzionali nonché di quelli privati a dotazione erariale, formazione professionale), o per il rango elevato di responsabilità gestionale dei soggetti coinvolti, o per la innovatività delle problematiche giuridiche.

Criterio di **esclusività**: l'azione istruttoria è stata in prevalenza indirizzata verso l'area di esclusività contabile, individuata in tutte quelle violazioni del principio di economicità e di sana gestione finanziaria che connotano gli sprechi più rilevanti della pubblica amministrazione e, salvo eccezioni, difficilmente perseguibili in sede penale per difficoltà nella prova dell'elemento psicologico (si pensi alle consulenze, alla gestione antieconomica dei servizi, agli sprechi nella sanità, ai limiti nel reclutamento e nella progressione del personale).

Criterio di **effettività**: risulta confermata la tendenza ad assicurare una efficacia deterrente alla estrinsecazione delle prerogative funzionali con la priorità di intervento su quelle fattispecie connotate dalla strumentalizzazione, da parte sia di organi politico-gestionali, sia dei dirigenti, delle risorse pubbliche per finalità extrafunzionali e per esigenze clientelari; una cura particolare è stata dedicata alla fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna, momento nevralgico per assicurare deterrenza all'azione di responsabilità amministrativa.

Criterio della **connessione**: si è cercato di concentrare in un unico atto di citazione le differenti domande risarcitorie per consentire una definizione unitaria del procedimento istruttorio ed evitare proliferazione di giudizi meramente seriali con unica genesi istruttoria.

Criterio della **razionalizzazione delle risorse istruttorie**: per evitare la ripercussione negativa delle carenze di risorse umane che interessa anche le Forze di Polizia, si è operata una selezione delle istruttorie più delicate e complesse da delegare. Con il coinvolgimento delle Forze di Polizia e la rinnovata fruibilità ordinaria dei funzionari istruttori si cercherà di impiegare al meglio le risorse istruttorie.

IV. LA TUTELA DELLE FACOLTA' DIFENSIVE

Nel 2020 la Procura regionale siciliana è già un ufficio interamente digitalizzato e ciò ha consentito di razionalizzare, anche sul piano operativo, aspetti delicati del codice di giustizia contabile che coinvolgono i diritti delle parti.

È ormai una realtà della Procura regionale la istituzione della c.d. segreteria remota ove, tramite pec, i difensori legittimati possono trasmettere atti difensivi, richiedere e ottenere copia degli atti del fascicolo, presentare richieste processuali (ad es. richiesta giudizio abbreviato), con obiettivo beneficio in termini di risparmio di risorse, soprattutto per quegli avvocati abitualmente operanti in Fori distanti centinaia di chilometri da Palermo.

La digitalizzazione dell'Ufficio, anche per i processi di lavorazione a utenza esterna, ha consentito di far fronte tempestivamente alle istanze difensive nei periodi di massima emergenza pandemica che hanno precluso l'accesso alla sede non solo agli utenti esterni ma a tutto il personale.

La tutela delle facoltà difensive ha avuto la priorità anche nel periodo di *lockdown*, pertanto, si è ritenuto di dedicare un apposito grafico rappresentativo dell'attività svolta nonostante il personale non fosse presente negli uffici (v. grafico pag. X).

Va dato merito del risultato conseguito alla professionalità ed alla dedizione del personale di *staff* ma anche alle parti, e, innanzitutto, ai difensori, che hanno aderito alle indicazioni contenute nei provvedimenti che regolamentavano di volta in volta le modalità di accesso agli uffici.

Anche quest'anno nella dialettica processuale si è registrato un *trend* adesivo alle richieste di natura difensiva.

Nel corso del 2020 sono state evase con decreto del pubblico ministero n. 27 istanze ai sensi dell'articolo 72 del codice, con cui si richiedeva la proroga del termine previsto per l'estrinsecazione delle facoltà difensive preprozessuali.

Inoltre, le **14 richieste di giudizio abbreviato** proposte nel 2020 si sono perfezionate con il parere favorevole del pubblico ministero, a eccezione di quelle ritenute intempestive.

L'ottica deflattiva del giudizio abbreviato è ben condivisa dalla Procura regionale purché nel rispetto della previsione decadenziale che, nel testo dell'articolo 130 c.g.c., è sì funzionale al raggiungimento di quell'accordo deflattivo, ma consapevolmente meditato dal legislatore. In proposito va rilevato anche quest'anno che l'abrogazione pretoria del termine decadenziale finisce per legittimare proprio quelle richieste di giudizio abbreviato *last minute*, a nulla potendo rilevare, se non nell'astrattezza del piano deontologico, la lealtà processuale del richiedente.

V. GLI SPUNTI DI CONFRONTO OFFERTI ALLA E DALLA PROCURA REGIONALE SICILIANA.

Il divenire delle norme nell'applicazione giurisprudenziale è affidato al Giudice che regolando la fattispecie concreta applica, anche implicitamente, un principio, così contribuendo alla formazione del diritto vivente. Spesso l'attenzione degli addetti ai lavori è rivolta alle norme e meno, invece, a come concretamente queste vengano applicate e quali principi esprima la giurisprudenza a valle della loro applicazione. Non bisogna trascurare che, soprattutto in tema di responsabilità, i principi affermati o desumibili dalla giurisprudenza orientano sia l'azione amministrativa nel fondamentale giudizio di prevedibilità e prevenibilità dell'atto illecito o illegittimo, sia l'attività del pubblico ministero contabile che nel suo impulso istruttorio non può prescindere da come una fattispecie sia stata decisa o possa essere decisa dalla giurisprudenza.

Si comprende, allora, che la coerenza del Giudice non è una facoltà ma

un obbligo che ovviamente non è rigido, perché in qualsiasi momento il Giudice può mutare orientamento, ma quando lo fa deve spiegare le ragioni del *revirement* per mantenere l'autorevolezza e assicurare la forza giuridica generale della decisione giudiziale, che, diversamente, degraderebbe ad un atto di improvvisazione non spiegabile e non controllabile.

Il principio è affermato dal Giudice, ma al c.d. processo di metabolizzazione della norma un ruolo importante, se non determinante, hanno le parti del giudizio, le quali sono le prime che devono proporre soluzioni interpretative allorché non si sia ancora formato un consolidato giurisprudenziale.

Diverse questioni di interesse generale e innovative affrontate in alcuni giudizi tenutisi nel 2020, appaiono meritevoli di un cenno in questa sede, non tanto per sostenere la bontà delle soluzioni offerte dalla Procura regionale, quanto per dare contezza delle problematiche sorte e sulle quali è auspicabile una elaborazione di principi idonei ad assicurare la fondamentale funzione di orientamento che solo la giurisprudenza può e deve assicurare.

1. Ricorso ex artt. 119 e 120 c.g.c. alle SS.RR.

avverso l'ordinanza della Sezione di primo grado che, ritenendo lo stralcio delle sole posizioni investite dalla querela di falso non consentito dalla mancata previsione nel codice di giustizia contabile dell'istituto della **separazione delle cause**, sospendeva un giudizio avente ad oggetto la distrazione di oltre 14 milioni di euro mediante plurimi mandati di pagamento, solo una minima parte dei quali oggetto di querela di falso innanzi alla AGO.

Con **ordinanza 5/2020** le **Sezioni Riunite** hanno parzialmente accolto il ricorso della Procura regionale, affermando che "grazie al principio della libertà e strumentalità delle forme ex art. 32, c.g.c, il giudice contabile può adottare un provvedimento di separazione di cause anche se il codice di giustizia contabile non ne prevede espressamente la forma "quando la

continuazione della loro riunione ritarderebbe o renderebbe più gravoso il processo” (art. 103 cpv, c.p.c.) e, quindi, quando si tratta di assicurare la ragionevole durata del processo”.

La pronuncia delle Sezioni riunite offre in motivazione pregevoli spunti ricostruttivi del rapporto tra codice di giustizia contabile e principi generali del processo civile.

2. Fattispecie sanzionatorie previste dai commi 5 e 5 bis dell'articolo 248 D.lvo 267/00 s.m.i.

In un complesso giudizio per l'applicazione delle sanzioni pecuniarie ad amministratori (comma 5) e collegio dei revisori (comma 5 bis), le difese hanno sollevato varie questioni di tipo sostanziale e processuale facendo anche leva sulla eccezione di legittimità costituzionale.

Nella replica tecnica alle articolate consulenze difensive ci si è avvalsi del contributo di una validissima funzionaria, revisore presso la locale Sezione di controllo. L'interazione sperimentale tra i due uffici di Procura e Controllo si è rivelata di particolare efficacia nella specifica materia delle fattispecie sanzionatorie e sarebbe auspicabile una regolamentazione di massima dell'“avvalimento temporaneo” dei funzionari delle Sezioni di controllo presso le Procure regionali.

Le questioni proposte e le soluzioni offerte possono sintetizzarsi come segue.

2.1. inammissibilità e/o improcedibilità dell'azione promossa con il rito *ex art. 133 c.g.c.* senza previo accertamento di una fattispecie di responsabilità.

Le difese hanno eccepito l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero non preceduto da una sentenza che avesse accertato la responsabilità per condotte da cui fosse scaturito il dissesto.

La replica della Procura regionale ha rammentato che il testo del comma 5 dell'articolo 248 TUEL è stato sostituito dal d.l. 174/2012 che non solo ha introdotto la sanzione pecuniaria mantenendo la misura interdittiva, ma ha anche svincolato l'applicazione delle sanzioni dal preventivo accertamento di responsabilità amministrativa, presupposto quest'ultimo che, pur rendendo la norma sostanzialmente inapplicabile, era invece precedentemente richiesto dal testo del comma 5 dell'articolo 248 nonché dal testo sostituito dall'articolo 6 del D.lvo 149/2011 (sostituito, a sua volta, dal d.l. 174/2012).

La Procura ha, inoltre, evidenziato che la misura interdittiva è una conseguenza legale e automatica del riconoscimento anche in primo grado dell'aver l'amministratore contribuito al dissesto; quindi, prima che entrasse in vigore il codice di giustizia contabile la sanzione poteva azionarsi solo con il rito ordinario, ma dopo la previsione codicistica ciò che determina il rito nell'articolo 133 c.g.c. è l'irrogazione della sanzione pecuniaria (per aver contribuito al dissesto) da richiedere al giudice, e non la misura interdittiva che il legislatore ha ricondotto automaticamente al riconoscimento giudiziale di aver contribuito al dissesto a prescindere dal rito utilizzato.

L'effetto *ope legis* dell'interdizione decennale, prevista dal comma 5 dell'articolo 248 TUEL, rende fragili anche le eccezioni di difetto di giurisdizione proprio perché il giudice contabile si pronuncia sul contributo al dissesto e sulla dosimetria della sanzione pecuniaria, quindi, su una questione squisitamente di contabilità pubblica e non anche sulla misura interdittiva, effetto automatico previsto a monte dal legislatore e sul quale nessuna cognizione ha il giudice contabile.

Del resto, la insensibilità della misura interdittiva al rito e alla questione di giurisdizione è una conseguenza della sua operatività *ope legis* al riconoscimento giudiziale di una condotta che il giudice valuta per decidere non se applicare o meno la misura interdittiva, ma se applicare o meno la sanzione pecuniaria.

Inoltre, non vi è alcun elemento logico-normativo da cui desumere l'inidoneità o l'inapplicabilità del rito speciale nell'ipotesi in cui la condotta tipizzata è dal legislatore ritenuta meritevole non solo di sanzione pecuniaria ma anche interdittiva.

Al più, prima della previsione di un contraddittorio pieno nell'udienza camerale, introdotta dal c.d. correttivo (D.lvo 114/2019) al comma 3 dell'articolo 133 c.g.c., si sarebbe potuto ravvisare un *unicum* processuale nella sequenza decreto-opposizione e, quindi, ritenere efficace la misura interdittiva solo dopo la sentenza di primo grado che si pronuncia sul decreto.

E, comunque, anche a voler, per esigenze difensive dei convenuti, negare che pur dopo il contraddittorio camerale introdotto dal "correttivo", la valutazione del giudice monocratico possa costituire un riconoscimento "di primo grado", in ogni caso non si pone un problema di inammissibilità per il rito, che rimane quello per l'irrogazione della sanzione pecuniaria per previsione testuale dell'articolo 133 c.g.c., ma, semmai, un problema di individuazione del momento in cui nel rito speciale intervenga quel "primo grado" che per il comma 5 dell'articolo 248 TUEL determina per legge l'effetto interdittivo.

In sintesi conclusiva: si porrebbe, al più, un problema di esecuzione sull'esito del ricorso e non di ammissibilità del ricorso.

2.2. incostituzionalità del rito *ex art. 133 c.g.c.* per le misure interdittive.

Le difese hanno eccepito che fosse incostituzionale l'applicazione delle misure interdittive con il rito sanzionatorio di cui all'articolo 133 c.g.c.

L'Ufficio del pubblico ministero ha replicato rilevando che il codice ha previsto un rito ordinario introdotto con atto di citazione tra i cui requisiti costitutivi campeggia l'individuazione e la quantificazione del danno nonché l'individuazione del soggetto danneggiato (art. 86 comma 2 lett. c-d) a conferma che tale rito è stato riservato dal legislatore per giudicare sulle fattispecie di responsabilità per danno all'Erario.

Tra i riti speciali, il capo III del codice ha, invece, previsto un rito “*relativo a fattispecie di responsabilità sanzionatoria pecuniaria*”, secondo l’articolo 133 c.g.c., caratterizzate da fattispecie tipizzate alla cui violazione è ricondotta una sanzione pecuniaria.

Il codice di giustizia contabile, prevedendo una diversità di rito, altro non ha fatto che recepire, anche sul piano procedurale, la già consolidata distinzione dogmatica e giurisprudenziale tra responsabilità amministrativa ordinaria, regolata dalla clausola generale e atipica di responsabilità compendiata nell’articolo 1 della legge 20/1994, e responsabilità amministrativa sanzionatoria, connotata dalla tipizzazione legislativa della fattispecie e della sanzione.

Non esiste e non è mai esistita, invece, una responsabilità amministrativa per sanzioni o misure interdittive e, conseguentemente, non è stato previsto né era prevedibile nel codice un rito dedicato alle fattispecie che contemplassero una misura (o sanzione) interdittiva.

Tali elementari considerazioni conducono a una ulteriore considerazione di pari semplicità.

Poiché il testo vigente del comma 5 dell’art. 248 TUEL opera a prescindere dalla sussistenza di una responsabilità per danno ai sensi dell’articolo 1 legge 20/1994 e prevede, invece, una fattispecie sanzionatoria pecuniaria per la medesima condotta (aver contribuito l’amministratore al dissesto) a cui lo stesso legislatore riconduce anche una misura interdittiva, è sistematicamente e logicamente corretto ritenere che la misura interdittiva, in quanto sprovvista di un proprio rito ma connessa alla fattispecie sanzionatoria, segua il rito sanzionatorio, a meno che la fattispecie sanzionatoria non coesista in giudizio con una fattispecie di danno.

In sintesi, e con riferimento alla specifica ipotesi prevista dal citato comma 5 dell’articolo 248 TUEL: se viene azionata solo la fattispecie sanzionatoria e non anche una fattispecie di responsabilità ordinaria, si applica il rito sanzionatorio (come nella fattispecie concreta in esame); se, invece, la

fattispecie sanzionatoria è azionata contestualmente a una fattispecie ordinaria di danno, prevale il rito ordinario, non potendo il rito speciale assorbire il giudizio promosso con atto di citazione *ex art. 86 c.g.c.* (emblematica la fattispecie concreta complessa oggetto delle citate sentenze Sez. Sic. 669/2018 e App. Sic. 86/A/2019).

Va, comunque, soggiunto che, con l'introduzione nel c.d. correttivo, al comma 3 dell'articolo 133 c.g.c., di un contraddittorio pieno nell'udienza camerale innanzi al giudice monocratico, il rito sanzionatorio, articolandosi in tre valutazioni autonome (giudice monocratico, collegio e collegio di appello), finisce per offrire maggiori garanzie difensive del rito ordinario che, invece, non prevede tre gradi processuali di giudizio di merito.

2.3. incostituzionalità dell'art. 248, comma 5 del TUEL per rigidità della durata della interdizione decennale per gli amministratori.

Le difese hanno eccepito la illegittimità costituzionale dell'art. 248, comma 5, del TUEL, laddove prevede l'applicazione di una misura interdittiva fissa pari a 10 anni e non consente al giudice il potere di graduazione rispetto alle singole fattispecie concrete, diversamente, invece, da quanto previsto dal comma 5 bis ove l'effetto interdittivo è modulabile "fino a 10 anni".

La Procura ha replicato ritenendo che il legislatore non abbia estrinsecato irragionevolmente la sua discrezionalità a garanzia di un interesse primario da tutelare con strumenti di deterrenza anche congiunti e concomitanti.

Invero, il dissesto di un ente non è un mero evento finanziario o contabile ma ha ricadute funzionali che pregiudicano concretamente e gravemente la vita dei cittadini, dei dipendenti e dei creditori dell'ente; conseguentemente, un amministratore che, anziché conformarsi alla sana gestione finanziaria, contribuisca al dissesto dell'ente, ben può nella logica generalpreventiva del legislatore essere destinatario di una presunzione *iuris et de iure* di inadeguatezza ad amministrare per dieci anni, termine, peraltro, commisurato

a più parametri presenti nell'ordinamento degli enti locali, come evidenziato dal giudice monocratico siciliano nel decreto 16/2020.

Inoltre, anche a un'analisi d'ufficio del citato comma 5 sotto il profilo della durata predeterminata decennale della misura interdittiva, non è dato rinvenire elementi costituzionalmente stigmatizzabili perché l'effetto interdittivo è un effetto legale automatico sottratto alla valutazione del giudice al quale, invece, il medesimo legislatore ha riservato un ampio margine di valutazione giudiziale per una dosimetria della sanzione pecuniaria proporzionata alla lesività in concreto di ogni singola violazione fattispecie.

Va, altresì, soggiunto che la rigidità di una misura interdittiva per una condotta (aver contribuito al dissesto) ritenuta dal legislatore di massima lesività, non può ritenersi irragionevole e quindi incostituzionale sinché il rigore dell'interdizione è proporzionato alla valutazione legislativa di lesività della condotta sanzionata. Tanto è vero che il recente intervento della Consulta (C. Cost. 222/2018) che ha dichiarato la incostituzionalità del termine rigido decennale quale pena accessoria (inabilitazione commerciale e gestionale d'impresa) alla condanna per bancarotta fraudolenta, si fonda proprio sulla pluralità ed eterogenea lesività delle autonome condotte sussunte nell'articolo 216 legge fallimentare che per tutte e, quindi, irragionevolmente, prevedeva un effetto interdittivo rigido decennale.

Infine, alla denunciata diversità di trattamento tra la rigidità del termine interdittivo del comma 5 e la elasticità (fino a 10 anni) prevista dal successivo comma 5 bis, si è replicato che la diversità di funzioni e condotte rende ardua qualsiasi sovrapposizione giuridica e, quindi, qualsiasi valutazione comparativa della discrezionalità legislativa tra le due differenti fattispecie sanzionatorie contemplate nell'articolo 248 TUEL al comma 5 per gli amministratori, e al comma 5 bis per il collegio dei revisori: la differenza tra i due commi, come rilevato dal giudice monocratico, trova una propria giustificazione ontologica non irragionevole.

3. Il danno all'immagine da assenteismo dopo la sentenza della Corte costituzionale 61/2020.

Il c.d. danno all'immagine da assenteismo disciplinato dall'articolo 55-*quater*, comma 3-*quater* del D.lvo 165/2001 s.m.i., rispetto alla fattispecie classica di danno all'immagine, si connotava in termini di specialità in quanto:

- a) non era soggetto alla condizione di procedibilità del consolidarsi del giudicato penale prevista dal c.d. Lodo Bernardo;
- b) derogava all'ambito tassativo dei reati previsti dal c.d. Lodo Bernardo;
- c) non richiedeva il *clamor fori*;
- d) prevedeva una soglia minima di rigore ancorata dallo stesso legislatore alla retribuzione del dipendente.

Dopo la sentenza 61/2020 del Giudice delle leggi che, correttamente, ha espunto dal testo normativo i tre periodi del comma 3-*quater* dell'articolo 55-*quater* del D.lvo 165/2001 s.m.i., ritenendoli viziati da eccesso di delega, la Procura regionale si è domandata se, dopo l'intervento demolitorio della Corte costituzionale, sussistesse o meno spazio per sostenere una disciplina *specialis* e configurare un danno all'immagine da assenteismo.

In apposita memoria depositata in vari giudizi pendenti in primo grado si è sostenuto – non condividendo il prevalente entusiasmo espansivo delle ipotesi di danno all'immagine – che il rinvio del comma 2 dell'articolo 55-*quinquies* (“... il danno d'immagine di cui all'articolo 55-*quater*, comma 3-*quater*”) al testo post sentenza 61/2020, non consentisse di individuare una procedibilità svincolata dal giudicato penale, nulla potendosi desumere sul punto dal periodo dell'articolo 55-*quater*, comma 3-*quater* (“la segnalazione alla competente procura regionale della Corte dei conti... entro venti giorni dall'avvio del procedimento disciplinare”), unico riferimento a cui poter oggi ancorare il rinvio operato dal citato comma 2 dell'articolo 55-*quinquies*.

Quindi, anche a voler ritenere ipotizzabile il mero riferimento testuale del comma 2 dell'articolo 55-*quinquies* (“il danno d'immagine”) quale fonte di un autonomo danno all'immagine da assenteismo, comunque tale fattispecie

speciale nell' *an*, non lo potrebbe essere comunque nel *quomodo*, cioè nella procedibilità senza giudicato penale.

A sostegno del non condiviso orientamento espansivo, si richiamava anche la sentenza 66/2020 della III^a Sezione Centrale e si concludeva che dopo l'intervento della Consulta con la sentenza 61/2020 non residuasse spazio per rimuovere la disciplina del c.d. Lodo Bernardo sia sull'*an* sia sul *quomodo* del danno all'immagine.

La richiesta della Procura di dichiarare la sopravvenuta improcedibilità del danno all'immagine è stata respinta dal Collegio di primo grado per mancata dimostrazione del *clamor fori*, ritenuto requisito indispensabile anche per il danno all'immagine da assenteismo.

4. Il principio di chiarezza degli atti come limite di proporzionalità alla sanzione processuale della inammissibilità dell'atto di citazione per omessa audizione personale.

La difesa ha eccepito, nella comparsa di costituzione, la inammissibilità dell'atto di citazione ai sensi del comma 2 dell'art. 67 c.g.c., poiché, sebbene richiesta, il pubblico ministero non aveva dato corso all'audizione personale del destinatario dell'invito a dedurre.

La Procura ha respinto la tesi fondata sulla sequenza omessa audizione-inammissibilità dell'atto di citazione, quale automatismo svincolato dalla fattispecie concreta, proponendo nella memoria di replica una interpretazione idonea a neutralizzare la possibilità di abuso di una facoltà processuale.

Invero, secondo l'Ufficio, il codice di giustizia contabile non prevede una inammissibilità automatica e generalizzata alla mera richiesta di audizione in qualsiasi luogo e modo formulata, non seguita dall'audizione stessa, ma richiede un obbligo di chiarezza specifico allorché il codice medesimo esplicita che l'istanza di audizione vada formulata "*in calce alle deduzioni di cui al comma 1*" (cc.dd. deduzioni difensive").

L'obbligo di chiarezza specifico, previsto dal comma 2 dell'articolo 67 c.g.c., operando una interpretazione logico- sistematica, si salda con il dovere generale di chiarezza tipizzato con rango normativo al comma 2 dell'articolo 5 del codice secondo cui non solo il giudice e il pubblico ministero ma anche le parti *“redigono gli atti in maniera chiara...”*.

Appare, quindi, aderente al principio di proporzionalità che il legislatore, al comma 2 dell'articolo 67 c.g.c., abbia previsto la sanzione radicale della inammissibilità dell'atto di citazione allorché il destinatario abbia palesato in modo chiaro la sua volontà di avvalersi di una facoltà difensiva preprocessuale, la richiesta di audizione, e tale facoltà sia stata ignorata dal pubblico ministero.

Se, invece, l'obbligo di chiarezza generale e specifico non è rispettato nella *“maniera”* (art. 5 co. 2 c.g.c.) di formulare la richiesta di audizione personale, una interpretazione del comma 2 dell'articolo 67 c.g.c. costituzionalmente orientata dal principio di ragionevolezza, non potrebbe ricondurre la sanzione dell'inammissibilità anche a una richiesta di audizione non formulata in *“maniera”* chiara e, pertanto, non agevolmente percepibile, poiché, in tal caso, beneficerebbe dell'inammissibilità anche chi vi abbia contribuito mimetizzando, in ipotesi anche volontariamente, la richiesta di audizione, con conseguente violazione del principio generale e di sistema del comma 3 (prima parte) dell'articolo 157 c.p.c. nonché, e soprattutto, del principio di proporzionalità della sanzione processuale dell'inammissibilità prevista dal comma 2 dell'articolo 67 c.g.c.

Nella fattispecie concreta, la richiesta di audizione personale si riteneva formulata in modo non chiaro e non percepibile dal pubblico ministero, in quanto:

- I. non apposta in calce alle *“deduzioni”*, cioè agli argomenti difensivi, ma solo dopo l'elenco dei *“documenti”* che il testo del comma 1 dell'art. 67 pone quale eventualità rispetto alle deduzioni e, comunque, come

- dimostrato dal ricorso fatto dal legislatore alla congiunzione “ed”, quale facoltà difensiva in rapporto di alterità rispetto alle “deduzioni”;
- II. visivamente svincolata dalle richieste al pubblico ministero; richieste che, con modalità ridondanti, pur di richiamare l’attenzione, venivano rassegnate nella memoria difensiva subito dopo le deduzioni con carattere di maggiore dimensione, sottolineato ed in grassetto;
- III. mimetizzata con altro carattere e in altra sede.

Il Collegio non ha accolto la tesi del pubblico ministero e ha dichiarato inammissibile l’atto di citazione (sent. 828/2020).

5. **Perentorietà del termine per la richiesta di giudizio abbreviato.**

A fronte di una richiesta di rito abbreviato formulata dopo il termine per la costituzione in giudizio, il pubblico ministero rendeva il parere richiesto eccependo l’intempestività della richiesta di rito abbreviato e il conseguente non luogo a procedere da parte della Procura regionale.

La tesi opposta dalla difesa risulta sintetizzabile nella seguente massima *“Nel giudizio di primo grado il convenuto può chiedere di essere ammesso al giudizio abbreviato purché dopo avere acquisito il parere del pubblico ministero si costituisca con comparsa di risposta che può depositarsi sino al momento prima dell’inizio dell’udienza di merito”*.

La Procura ha, invece, evidenziato che il rito abbreviato non è nel codice previsto e disciplinato come uno strumento deflattivo incondizionato e, come tale, esperibile *ad horas*, bensì è vincolato al rispetto del termine decadenziale la cui previsione trova fondamento logico-giuridico nella necessità di assicurare la certezza dei rapporti giuridici e il giusto processo che l’articolo 4 del codice articola esplicitamente nel principio della parità delle parti e del contraddittorio.

L’Ufficio, ha, quindi, ritenuto che la decadenza legale, collegata dal comma 1 dell’articolo 130 alla comparsa di risposta, altro non significhi che il convenuto decada dalla facoltà di richiedere il giudizio abbreviato se non si

sia costituito in giudizio nel rispetto dei termini previsti dal comma 1 dell'articolo 90 c.g.c.

Si soggiungeva che, a tutela della parte incolpevolmente incorsa in decadenza, il legislatore al comma 6 dell'articolo 43 c.g.c., ha previsto la possibilità di richiedere la rimessione in termini, così tutelando il convenuto intempestivo per cause non prevenibili e non prevedibili.

Con ordinanza 21/2020 la Sezione giurisdizionale, non condividendo la prospettata perentorietà del termine, ammetteva il convenuto al rito abbreviato, ritenendo che l'unica decadenza prevista nell'articolo 130 c.g.c. fosse "l'essere la richiesta contenuta nella comparsa di costituzione", e richiamava il principio di lealtà processuale per scongiurare la possibilità evidenziata dalla Procura che con siffatta interpretazione il convenuto potesse richiedere il rito abbreviato costituendosi *last minute* pochi secondi prima, cioè, l'inizio dell'udienza di merito.

6. Il recupero in via amministrativa per eseguire il giudicato di condanna contabile e la normativa emergenziale covid-19.

Alcune amministrazioni interessate da piani di rateizzazioni in corso si sono interrogate, chiedendo chiarimenti al pubblico ministero contabile, se potesse darsi corso alla sospensione del versamento delle rate che in ragione dell'emergenza covid era stata richiesta da alcuni debitori i quali si erano avvalsi del pagamento rateizzato per onorare il titolo esecutivo derivante dalla condanna della Corte dei conti per responsabilità amministrativa.

La Procura siciliana ha rammentato che il piano di rateizzazione, che può approvarsi nel recupero del credito erariale in via amministrativa, è un beneficio concordato con l'amministrazione creditrice e grazie al quale il debitore evita la procedura esecutiva ordinaria o esattoriale.

Proprio la funzione *favor debitoris* insita nel "beneficio della rateizzazione" (comma 6 dell'articolo 215) giustifica che il legislatore, intervenuto in via di urgenza a tutela del debitore debole, non abbia

contemplato in alcuna disposizione (e, quindi, neanche negli articoli 68 e 103) del D.L. 18/2020 (c.d. cura Italia), né la sospensione dei piani di rateizzazione approvati ai sensi del comma 5, né alcuna sterilizzazione della decadenza del beneficio della rateizzazione prevista dal successivo comma 6 dell'articolo 215 (nell'ipotesi di mancato versamento di cinque rate).

Inoltre, l'articolo 91 ("disposizioni in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali...") del D.L. 18/2020 considera il rispetto delle misure anticovid quale elemento rilevante in un rapporto contrattuale nella valutazione della responsabilità del debitore, ma non pare possa estendersi in via interpretativa per ritenere legalmente giustificato il ritardo nell'adempimento della rateizzazione di cui all'articolo 215 del codice di giustizia contabile.

Anche l'articolo 18 del D.L. 23/2020, che prevede la sospensione temporanea dei versamenti tributari e contributivi, non offre appiglio alcuno per ritenere compresi nel regime di sospensione anche le rateizzazioni del citato articolo 215 dedicato al recupero in via amministrativa.

Conseguentemente, a regime vigente ove i citati decreti-legge sono stati già convertiti e anche modificati, nessuna norma e nessuna interpretazione estensiva, logica, consente una sospensione "di diritto" del piano di rateizzazione adottato ai sensi dell'articolo 215.

Va, inoltre, soggiunto su un piano più generale che nessuna norma emergenziale in soccorso del debitore si è spinta a giustificare il ritardo o l'inadempimento per "impotenza finanziaria", situazione di fatto del debitore ritenuta giuridicamente irrilevante dalla giurisprudenza di legittimità della Corte di cassazione.

Ciò posto, non può, tuttavia, escludersi che residui spazio per una sospensione "discrezionale" del piano di rateizzazione da parte di una amministrazione creditrice sensibile, come è naturale che sia, alle contingenze emergenziali.

Fermo restando che il titolare del credito è l'amministrazione che ne dispone sotto la propria responsabilità, si deve ritenere che la valutazione

discrezionale dell'amministrazione, da orientarsi in base al principio di buona fede di cui all'articolo 1366 cod. civ., non possa prescindere dalla dimostrazione, con concrete allegazioni da parte del debitore richiedente, di difficoltà economiche sopravvenute all'approvazione del piano di rateizzazione e riconducibili, direttamente o indirettamente, all'emergenza covid.

Conseguentemente, e a titolo esemplificativo, se il debitore è un percettore da parte di una P.A. di emolumenti fissi, decurtati, ad esempio, sino al quinto per onorare la rateizzazione di cui all'articolo 215, resterebbe poco spazio per poter concedere una sospensione "discrezionale" allorché essa non sia stata di diritto esclusa da alcuna norma emergenziale; diversamente, lo spiraglio discrezionale si amplia proporzionalmente alla forza degli elementi concreti allegati dai debitori la cui fonte finanziaria di rateizzazione non siano proventi di natura pubblica (e, come tali, quanto meno a oggi, certi nella periodicità).

VI. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE "ORGANIZZATIVE E DI RISULTATO"

La digitalizzazione dell'Ufficio, coniugata all'encomiabile impegno del personale amministrativo e di magistratura, ha consentito di far fronte all'improvviso e destabilizzante effetto pandemico.

Invero, non solo la funzione ha resistito alla pandemia ma, presso la Procura regionale siciliana, la funzione non ha avuto soluzione di continuità anche nei periodi più duri, e bui.

Sebbene l'Ufficio nel 2020 risulti gravato da una inaccettabile (42%) scopertura di organico di magistrati ed il 71% dei pochi magistrati abbia circa, un anno di servizio (o addirittura meno), risultano sostanzialmente raggiunti

gli obiettivi programmatici organizzativi e di produttività quantitativa e qualitativa individuati nella relazione programmatica 2020.

Nonostante la pandemia, nel 2020 non è stato abbandonato, ma anzi si è ulteriormente consolidato, il criterio di valutazione ponderale dei procedimenti istruttori e conseguente priorità, oggetto della direttiva 1/2017.

Il trasferimento di validi magistrati avvenuto nel 2020, spiega la leggera flessione interna delle **citazioni** depositate (**da 107 a 87**), comunque compensata qualitativamente, risultando un **valore ponderale** complessivo di **164** a fronte del 161 programmato.

In ogni caso a livello nazionale, i risultati raggiunti nel 2020 dalla Procura siciliana appaiono meritevoli di considerazione non solo su un piano numerico ma anche qualitativo.

Invero, in linea con il convinto impulso, sin dal proprio insediamento nel 2017, per una produttività non meramente numerica, anche nel 2020 si è registrato un incremento qualitativo desumibile dal **rapporto tra numero citazioni e valore ponderale**, passato da un coefficiente di 1,42 nel 2017 a 1,64 nel 2018, a 1,70 nel 2019 e infine a **1,88 nel 2020** (v. grafico pag. XVIII).

Inoltre, attuando un progetto di definizione dei fascicoli più datati, nel 2020 la pendenza iniziale di 2983 è stata ridimensionata a fine anno a 2635 procedimenti istruttori.

La prassi inedita delle **note preliminari** (95) si è rivelata positiva anche nel 2020, sia per l'effetto deterrente che la nota del PR ha in sé, sia perché, anche in fattispecie più modeste o connotate da una lesività erariale non maturata o in fieri, consente un intervento della procura contabile che, senza aumentare il carico dei procedimenti istruttori aperti, sia volta a sollecitare l'autocorrezione o ad acquisire segnalazioni più dettagliate di danno.

Si ritiene che, per l'entità e la delicatezza dei fenomeni di *mala gestio* che si verificano nel territorio di competenza, sarebbe contrario ai principi di effettività della tutela richiesta all'azione delle procure contabili, privilegiare un'azione prevalentemente "quantitativa".

Non occorre, infatti, indugiare per evidenziare che l'apertura di **445 procedimenti** istruttori, a fronte di **7.371 segnalazioni** di danno pervenute nel 2020 (v. grafico pag. XI), scaturisce dalla necessità di rendere compatibile l'attuale scoperta di organico magistratuale superiore al 40% con una scelta di predilezione dell'efficacia dell'intervento del pubblico ministero, rispetto a un approccio burocratico di gestione dell'Ufficio che avrebbe, invece, giustificato l'apertura di non meno di 4-5 mila istruttorie, sebbene a prognosi di giacenza statica dopo essere state ripartite tra i pochi magistrati in servizio e quasi tutti di recentissima nomina.

Non sembra opinabile ritenere l'attuale organico di magistratura della Procura siciliana oltremodo inadeguato con la quantità e la qualità di "domanda di giustizia contabile" di cui l'Ufficio viene investito dall'ampio, e notoriamente delicato, territorio di competenza.

Sia consentito anche quest'anno, suggerire una riflessione a livello generale e d'Istituto per revisionare i criteri di rilevazione statistici, anche alla luce dell'entrata in vigore del codice, nonché per adottare criteri e direttive nelle valutazioni delle *performances* degli uffici che, quanto meno, non pregiudichino gli uffici di procura orientati sulla rilevanza e qualità del loro "prodotto".

Invero, dai rilievi statistici contenuti nelle relazioni dei Procuratori regionali in occasione degli anni giudiziari, è agevole cogliere due orientamenti: uno "conservatore", cioè aprire tutto (o comunque molto), fare carico e far risultare carico, ed uno più "progressista" che, ricorrendo all'articolo 54 del codice, seleziona l'apertura dei procedimenti istruttori, con conseguente assunzione di responsabilità del titolare dell'Ufficio allorché si determina per la non apertura del fascicolo seguendo un criterio di efficienza ed economicità non sempre aderente, in concreto, con i requisiti della genericità o manifesta infondatezza, solo questi ultimi per il Legislatore idonei a legittimare la non apertura del fascicolo.

Ad avviso dello scrivente, il problema andrebbe impostato considerando

il contenuto della domanda di giustizia contabile desumibile quantitativamente dal flusso degli affari in entrata e qualitativamente da una serie di indici oggettivamente desumibili dal territorio di competenza di ciascuna procura, quali, ad esempio, l'ampiezza del territorio, la popolazione, il numero delle amministrazioni, la presenza di notorie infiltrazioni criminali nella gestione della cosa pubblica, il numero dei distretti di Corte di appello.

Una analisi della domanda di giustizia contabile che investe ciascun Ufficio, si ritiene oggi doverosa in ossequio al principio generale di effettività dell'art. 2 del codice che orienta verso la utilità dell'azione giudiziaria e non verso la burocratizzazione dell'azione di procura.

Qualora il Consiglio di Presidenza dovesse indugiare nella valorizzazione di criteri qualitativi nella valutazione dei flussi di lavoro, e prediligere, invece, la scelta quantitativa basata sulle aperture formali, è agevole desumere che, paradossalmente, il Procuratore regionale impegnato in prima persona nella selezione delle istruttorie concretamente gestibili finisce per svilire l'Ufficio ove si registra un minor carico di istruttorie aperte, mentre chi non seleziona e tende all'espansione dell'apertura dei procedimenti istruttori diventa automaticamente, e agevolmente, Ufficio oberato da rafforzare.

Ovvio che si tratterebbe, si ribadisce anche quest'anno, di una incomprensibile eterogenesi dei fini, soprattutto allorché la scelta di ridurre drasticamente le istruttorie sia obbligata anche dall'appesantimento del carico pendente consolidatosi negli anni precedenti.

RIFLESSIONI SUL SISTEMA ANTICORRUZIONE IN SICILIA NEL PERIODO PANDEMICO

L'impulso per un intervento delle Procure regionali nel contrasto alla *mala gestio* è stato recentemente e autorevolmente affermato nell'indirizzo di coordinamento del Procuratore Generale (I.C. 1/2021/AC) con l'individuazione di criteri di priorità volti a valorizzare la rilevanza qualitativa dell'azione del pubblico ministero contabile nel contrasto alla corruzione, divenuto non più eludibile nell'attuale contingenza storica caratterizzata dall'imminente flusso di risorse finanziarie dedicate alla ripresa del Paese.

I criteri di priorità sono dal giugno del 2017 una realtà programmatica e operativa della Procura regionale siciliana e sono modulati in relazione alle gravi criticità che connotano l'azione amministrativa e la gestione delle risorse pubbliche nell'Isola.

L'ingente ed eterogeneo flusso di segnalazioni pervenute nel 2020, e che investono per competenza l'intero territorio siciliano, coniugato all'analisi degli effetti dell'azione del pubblico ministero contabile maturati nell'anno 2020 (sequenza *input-output*), consente di rassegnare, in estrema sintesi, una riflessione sulla funzione, sulla disfunzione e sullo stato del *sistema anticorruzione in Sicilia* da aggiornare alla luce delle criticità e prospettive connesse all'emergenza covid.

Innanzitutto, va anche quest'anno positivamente rilevato un intervento deciso e qualitativo di varie Procure ordinarie dell'Isola che, riuscite a coinvolgere e ad affinare la sensibilità delle Forze di polizia tradizionali nella delicata materia dei reati contro la pubblica amministrazione, hanno portato alla luce gravi distorsioni dell'azione pubblica, investigando su fattispecie di infedeltà funzionali dell'apparato politico-burocratico.

Le indagini sugli appalti nella sanità costituiscono un ineludibile punto di riferimento su cui saldare l'azione del sistema integrato di tutele anticorruzione ove campeggiano quali organi di impulso gli Uffici del

pubblico ministero ordinario e contabile, in Sicilia da tempo fattivamente interattivi, e ancor di più dopo i Protocolli di intesa siglati tra il Procuratore regionale e i Procuratori generali presso le Corti di appello dell'Isola.

Su un piano più generale e sistematico, va osservato che la gestione delle ingentissime risorse per il ristoro pandemico e la ripresa post pandemica esigono non solo un'azione repressiva a valle della gestione e, quindi, in seguito all'accertamento della distrazione delle risorse, ma, prima ancora, adeguati meccanismi di monitoraggio sull'affidamento e sul primo impiego delle risorse, onde scongiurare e in tempo neutralizzare l'effetto illecito di interposizioni soggettive (cc.dd. teste di legno) e/o oggettive (risorse strumentali o finanziarie fittizie) operanti in linea con consolidati meccanismi distrattivi.

È evidente che la prevenzione a monte assuma un ruolo determinante rispetto alla repressione a valle.

Ed è evidente, quindi, che le Forze di polizia debbano attrezzarsi non solo "fisicamente", inserendosi nel circuito informatico di gestione delle risorse, ma prima ancora "culturalmente" per far divenire loro compito naturale non solo la prevenzione dei reati ma anche la prevenzione finanziaria, quella cioè volta a impedire la *mala gestio* e la distrazione di risorse che vengono allocate per un fine pubblico specifico anche se, spesso, affidate a privati obbligati a realizzare con la provvista pubblica la finalità di interesse generale.

Il *know-how* della prevenzione finanziaria appartiene alla Guardia di finanza, in materia di criminalità economica sempre più attrezzata culturalmente e professionalmente; ma sarebbe un grave errore per le altre Forze di Polizia isolarsi dalla prevenzione finanziaria per limitarsi a coltivare l'eventuale fase repressiva quale conseguenza naturale, e, quindi, occasionale dell'ordinario impiego delle risorse pubbliche.

L'entità delle risorse finanziarie è tale da essere logicamente incompatibile con una gestione illecita occasionale e tale incompatibilità logica

diventa insostenibile nei territori, quali la Sicilia, connotati da una criminalità organizzata endemica.

Prevenzione finanziaria nell'attuale momento storico e, quanto meno sino al prossimo decennio, vuol dire aggiornamento dei e sui tradizionali rapporti di forza e interazione tra criminalità dei colletti bianchi e criminalità organizzata e quindi, aggiornamento sullo stato del fenomeno criminale organizzato per meglio poterlo contrastare tramite l'evoluzione dei suoi appetiti finanziari.

Per un efficiente funzionamento del sistema anticorruzione integrato, alla prevenzione finanziaria delle Forze di polizia deve associarsi la prevenzione (*recte*: la cultura della prevenzione) degli organi di indirizzo politico e amministrativi coinvolti nei flussi di gestione delle risorse. Ciò non vuol dire, ovviamente, auspicare un clima di polizia tra chi gestisce le risorse, bensì sollecitare una sensibilità di settore che consenta agli operatori di andare oltre la mera regolarità procedimentale per cogliere, tramite un sistema incrociato di controlli, gli indicatori del pericolo di distrazione di un finanziamento o, peggio, di una linea di finanziamento ed evitare che un modello standard di elusione illecita si scopra solo a valle, cioè a distrazione avvenuta.

Con la prevenzione amministrativa bisogna anticipare il momento di individuazione della condotta distrattiva al momento di individuazione dell'intento distrattivo, onde bloccare le risorse e tenerle indenni da una fruizione illecita.

Il sistema integrato di contrasto alla corruzione esige, quindi, una sinergia tra Magistratura, Forze di polizia e Amministrazione a tutti i livelli, non solo repressivo ma anche e soprattutto preventivo.

In tale sinergia non può mancare il ruolo di impulso tecnico del pubblico ministero contabile anche se il danno all'erario sia solo in itinere e/o venga preventivamente neutralizzato con un'adeguata azione di autotutela.

In proposito va rilevato che il ruolo preventivo e di autotutela per

l'amministrazione e di controllo tecnico del pubblico ministero contabile trovano un importante riferimento normativo nel comma 6 dell'articolo 52 del codice di giustizia contabile, norma quest'ultima, ad oggi, spesso ignorata dall'Amministrazione, ma che esprimendo uno specifico obbligo va, invece, valorizzata anche in un'ottica requirente nell'individuazione di danni per responsabilità colpose omissive, queste ultime estranee all'area esimente prevista dall'articolo 21 del c.d. decreto semplificazioni (v. sopra).

Va da sé, infatti, che essendo il controllo dell'efficacia del procedimento un momento importante della gestione (che è anche organizzazione e controllo), l'inadeguatezza nella previsione o nell'organizzazione della fase di prevenzione-controllo sui flussi di finanziamento meriti la massima attenzione allorché qualificabile in termini di inerzie e omissioni eziologicamente rilevanti sul danno da distrazione o sviamento delle risorse pubbliche.

Per evitare che la fase repressiva si risolva in una mesta presa d'atto della distrazione del finanziamento e formale punizione del responsabile, preordinato solitamente in un soggetto nullatenente (c.d. testa di legno), con l'avvento di importanti flussi finanziari pubblici diviene fondamentale che il contrasto alla corruzione si fondi su un moderno sistema integrato di tutele, ove la tutela giudiziaria è solo eventuale rispetto alla tutela principale affidata all'Amministrazione medesima tenuta non solo ad autotutelarsi per evitare i fenomeni di *mala gestio* ma, ove accertati, a creare immediata soluzione di continuità.

Prendendo atto della sostanziale indifferenza delle Amministrazioni siciliane alle prescrizioni del codice di giustizia contabile, strumentali all'efficienza del sistema integrato di tutele, si è ritenuto che fosse compito della Procura regionale della Corte dei conti dare impulso all'adempimento degli obblighi legali previsti dal codice e, al contempo, rammentare la natura illecita e le conseguenze del loro inadempimento.

È stata, quindi, elaborata e trasmessa a febbraio 2020 alle

Amministrazioni dell'Isola, una “*nota interpretativa sull'applicazione del codice di giustizia contabile in Sicilia*” ripercorrendo gli obblighi legali a carico delle amministrazioni medesime dalla denuncia di danno alla esecuzione delle sentenze di condanna (v. All. 1).

La interazione con gli uffici giudiziari dell'Isola è da tempo consolidata e, in un'ottica di ulteriore razionalizzazione, sempre a febbraio 2020, è stata trasmessa ai rispettivi Vertici una nota interpretativa correlata alle competenze di ciascuna giurisdizione (v. All. 2).

L'indirizzo interpretativo si è reso necessario per la tendenza delle amministrazioni a rimuovere l'obbligo di denuncia e, più in generale, qualsiasi tentativo di intraprendere concrete azioni di anticorruzione.

Solo alcune amministrazioni virtuose si sono adeguatamente conformate, mentre altre lo hanno fatto *obtorto collo*, come ad esempio alcune Aziende sanitarie che, anziché investire la Procura con complete denunce di danno erariale per errori sanitari o altre fattispecie di danno, si sono limitate a “trasmissione atti” e, solo dopo specifiche diffide, hanno iniziato a conformarsi agli obblighi previsti dal codice di giustizia contabile.

L'Amministrazione regionale, nonostante, i plurimi profili di competenza contenuti nella nota interpretativa, non risulta si sia attivata con una regolamentazione generale e necessaria per chiarire le competenze interne ed evitare elusioni o sovrapposizioni in una materia delicata quale, per la Regione siciliana sicuramente dovrebbe essere, la tutela dell'Erario.

E' apparsa davvero singolare, invece, l'attenzione dedicata a una tematica *extra ordinem* da una specifica deliberazione di giunta (569 del 3 dicembre 2020), la quale, senza alcun valido appiglio normativo e in contrasto, oltre che con delibere dell'organo di autogoverno (il Consiglio di presidenza della Corte dei conti), con il principio di unicità della funzione di Procuratore generale della Corte dei conti previsto dal codice di giustizia contabile, ha proposto uno schema di decreto concernente l'istituzione della “Procura Generale della Corte dei Conti per la Regione Siciliana” quale organo

autonomo rispetto al Procuratore generale della Corte dei conti.

Di seguito, a mero scopo esemplificativo, qualche spunto sulle gravi criticità funzionali riscontrate nel corso del 2020.

Anche quest'anno risulta ancora distante dai moderni canoni di buona amministrazione e da risultati efficaci di sana gestione finanziaria l'arcaico sistema di vigilanza della burocrazia regionale sugli enti regionali ove la vigilanza formale della Regione finisce per legittimare il consolidamento di prassi arbitrarie e privilegi autogestiti dagli enti che compongono la galassia degli enti vigilati dalla Regione.

La eterogeneità e la sovrapposizione delle fonti di regolamentazione del trattamento economico ha esposto anche quest'anno alcuni enti regionali alla soccombenza in contenziosi favorevoli ai dipendenti e ai dirigenti. La Procura contabile nei casi più gravi ha, allo stato, invano segnalato alla Presidenza della regione e al competente Assessorato le criticità da superare con un aggiornamento della regolamentazione degli enti vigilati.

Anche nel 2020 sono risultati fuori controllo gli IACP dell'Isola, oggetto di numerose indagini, contestazioni di responsabilità amministrativa per plurime ed eterogenee fattispecie espressive di una singolare intolleranza gestionale alla legge e ai vincoli da essa imposti.

Nonostante l'impulso della Procura regionale nell'attività di vigilanza sull'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, si registra ancora la perdurante criticità delle amministrazioni nel recupero dei propri crediti con titubanze esecutive e disponibilità attendiste, incompatibili con l'interesse creditorio comune. Nel 2020 l'amministrazione regionale ha finalmente reso operativo l'assorbimento in un'unica struttura delle competenze su procedimenti di esecuzione e recupero delle condanne per danno all'erario regionale, ma persistono le criticità nel coordinamento tra Regione-creditore e Regione-riscossore (Riscossione Sicilia spa), allorché quest'ultima non ha aggiornato adeguatamente e tempestivamente il creditore e non ha, sino allo stallo intervenuto per la normativa covid, curato con

priorità e professionalità procedure esecutive per ingenti condanne nei confronti di dirigenti e politici regionali.

Un cenno particolare merita, inoltre, il dissesto idrogeologico fonte anche di dissesto delle finanze regionali, sempre più incise da ingenti, e non di rado ingentissimi, oneri risarcitori a beneficio di proprietari di terreni limitrofi a corsi d'acqua straripati per carenza di manutenzione; le plurime e incisive condanne intervenute nel 2020 impongono di approfondire la rilevanza del nesso eziologico tra inerzie dei competenti organi regionali e oneri risarcitori sostenuti dalla Regione.

Le indagini, in alcuni casi ancora in corso, non consentono di rassegnare elementi di dettaglio, ma l'emergenza covid ha ulteriormente messo in evidenza i gravi deficit della sanità siciliana, come rilevato in istruttorie su apparecchiature non utilizzate o, più specificamente, sulla *mala gestio* e/o disorganizzazione presso alcune aziende sanitarie nella gestione dell'emergenza pandemica.

I Comuni dell'Isola risultano sempre più finanziariamente sofferenti e carenti nei servizi, ma non risulta un generale mutamento di tendenza alla spesa per personale e incarichi fiduciari.

Anche quest'anno è elevatissimo l'ammontare dei debiti fuori bilancio dei comuni dell'Isola (euro 77.037.931,25; v. grafico pag. IX) e rimane consolidata la tendenza a surrogare la legalità del ciclo di bilancio con la prassi di "far quadrare i conti" ricorrendo ad espedienti contabili che, risolvendosi in un disallineamento sempre più marcato tra fase previsionale e consuntivo, esprimono gestioni di bilancio carenti non solo nella progettualità funzionale ma, ancor prima, nel rispetto delle più elementari regole di veridicità e attendibilità.

Certo è che, per arginare la sempre più ricorrente tendenza a rimuovere lo statuto legale del bilancio da parte degli enti locali (ma anche regionali) siciliani, la Procura della Corte dei conti valorizzerà le fattispecie sanzionatorie già vigenti e al contempo una maggiore interazione con la locale Sezione di

controllo, al cui vertice è stato da pochi giorni designato un magistrato di grande esperienza e valore, il Presidente Salvatore Pilato a cui tutto l'Ufficio di Procura regionale dà il benvenuto (che è anche un bentornato in Sicilia).

Va ancora rilevato che il ritardo nei pagamenti è divenuto una criticità endemica che non solo è fonte di danno erariale da oneri accessori per il saldo tardivo del debito, ma pregiudica anche l'economia reale in quanto le imprese creditrici in crisi di liquidità sono sovente costrette a dichiarare il fallimento.

In ultima analisi, sembra che i principi di economicità e sana gestione finanziaria rimangano riferimenti astratti dell'azione amministrativa e politico-amministrativa della Regione e degli enti dell'Isola.

CONCLUSIONI

La pandemia impone alla Corte dei conti un aggiornamento culturale e ideologico che investe tutte le Istituzioni coinvolte nel progetto di rigenerazione del Paese.

La rigenerazione si fonda sull'impiego di ingentissime risorse pubbliche sulla cui efficiente allocazione la Corte dei conti diventa ineludibile presidio di rango costituzionale.

La guida dell'Istituto nella seconda metà del 2020 è stata affidata al Presidente Guido Carlino, per il quale l'affetto e la stima personale vanno oltre qualsiasi augurio e attestato di fedeltà istituzionale rassegnabile in questa sede.

Il recente indirizzo di coordinamento del neo insediato - grazie a felice scelta del Consiglio di presidenza - Procuratore Generale, Presidente Angelo Canale, sul ruolo delle Procure regionali nel contrasto qualitativo alla *mala gestio* si salda efficacemente con analogo impulso all'azione generale dell'Istituto, da subito promosso dal Presidente Carlino.

Gli interventi del 19 febbraio scorso in sede di inaugurazione dell'anno giudiziario del Presidente e del Procuratore generale in Roma, hanno offerto una chiara e sinergica consapevolezza della necessità che l'Istituto si collochi su un piano di utilità e di credibilità per il Paese nel rilancio postpandemico.

L'utilità e la credibilità, per essere realmente tali, vanno espresse sul campo e a tutti i livelli delle eterogenee e delicate attribuzioni della Corte dei conti.

Invero, e su un piano generale, l'effettività e il ruolo della giustizia contabile può scaturire solo da una considerazione unitaria dell'attività degli organi requirenti e giudicanti poiché i ruoli processuali sono differenti ma la finalità ultima è, e non può che essere, unitaria tra pubblico ministero contabile e giudice contabile: una sintesi giudiziale finale che fissi principi di riferimento.

Invero, il primo fruitore dei principi affermati dal Giudice è proprio il Procuratore regionale che, grazie al codice di giustizia contabile, è ormai, e ovunque, tenuto a fare un filtro giuridico sul flusso indiscriminato di segnalazioni di presunti danni erariali. In regioni quali la Sicilia ove la domanda di giustizia contabile è rilevantissima, non solo numericamente ma anche qualitativamente, il Procuratore regionale è obbligato a fare una valutazione di istruibilità e di priorità che non è solo giuridica, ma –chiamando le cose con il loro reale nome– anche di politica giudiziaria.

Va da sé, quindi, che nel delicato filtro di istruibilità affidato alla Procura regionale, un ruolo determinante deve assumere la prognosi sull'esito giudiziale di una fattispecie in base ai principi affermati proprio dalla giurisprudenza.

Ecco perché la sequenza *input-output* non è “retta”, come quando l'impulso del pubblico ministero termina con la valutazione giudiziale, bensì “circolare”, dove il principio desumibile da ogni sentenza viene “restituito” al pubblico ministero come precedente di cui deve fare tesoro nella valutazione di istruibilità che così è continuamente arricchita, ma anche tecnicamente dipendente dai principi della giurisprudenza.

Quindi il contrasto alla corruzione per avere una efficacia deterrente deve essere credibile, ma la credibilità non vive in sé nell'azione del pubblico ministero ma nell'efficacia della sequenza *input-output* ove il pubblico ministero ha importante ruolo di impulso ma è la statuizione giudiziale l'imprescindibile punto di riferimento che diviene regola sia del futuro impulso del pubblico ministero, sia dell'azione amministrativa del buon amministratore.

La regolamentazione della sequenza *input-output* nel codice di giustizia contabile è un'indiscutibile fonte di garanzia per una Corte dei conti che il legislatore vuole moderna, efficace e credibile nella tutela della finanza pubblica.

Ciò non vuol dire, in omaggio, oggi, alle ineludibili esigenze di contrasto

alla corruzione, propensione alla condivisione della prospettazione del pubblico ministero contabile, bensì necessità di valutazioni giudiziali coerenti e frutto di sintesi delle concrete allegazioni di tutte le parti, non essendo, e non potendo essere, il Giudizio contabile, per la sua natura documentale, esposto a suggestioni di udienza.

L'ingente flusso di risorse per la rigenerazione del Paese dovrà essere monitorato a tutti i livelli, e se un danno viene dimostrato, sempre meno spazio deve esservi per la valorizzazione di giustificazioni *ex post* di rilievo metagiuridico, comprensibili in un'ottica difensiva ma molto meno se operate da chi è stato dall'Ordinamento individuato quale Giudice della finanza pubblica.

Un *self-restraint* del Giudice contabile nei confronti di condotte poste in essere da organi apicali anche di indirizzo politico, laddove a questi ultimi siano riconducibili gli atti di impulso e di controllo per la gestione delle risorse, avallerebbe inesorabilmente, e infelicemente, le consolidate teorie di Edwin Sutherland.

Sono convinto, siamo convinti, che la Sicilia e i Siciliani non lo meritino.

Palermo, 5 marzo 2021

Gianluca Albo

GRAFICI

INDICE DEI GRAFICI

	<i>Pag.</i>
PERSONALE DI MAGISTRATURA	V
RAPPORTO PM PER ABITANTI	VI
RAPPORTO PM PER AMMINISTRAZIONI	VI
FLUSSO GENERALE	VII
RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA	VII
PARERI SUI CONTI GIUDIZIALI	VII
RAPPRESENTAZIONE FINANZIARIA	VIII
SEGNALAZIONI DI DANNO	VIII
IMPORTI DECRETI DI EQUA RIPARAZIONE ACCOGLIMENTO L.89/2001 PER PROVENIENZA CORTE DI APPELLO	IX
IMPORTI DEBITI FUORI BILANCIO	IX
ANALISI COMPARATIVA DEI FLUSSI DOCUMENTALI DURANTE IL LOCKDOWN DEL 2020 RISPETTO ALL'ANALOGO PERIODO DEL 2019	X
ATTIVITA' IN FASE ISTRUTTORIA	XI
PROCEDIMENTI ISTRUTTORI APERTI PER ORIGINE DENUNCIANTE	XI
ATTIVITA' ISTRUTTORIA	XII
INVITI A DEDURRE PER IMPORTI	XII
INVITI A DEDURRE PER VALORE PONDERALE	XIII
INVITI A DEDURRE PER NUMERO DESTINATARI	XIII
ANALISI COMPARATIVA PER VALORE PONDERALE INVITI A DEDURRE	XIV

	<i>Pag.</i>
ATTIVITA' IN FASE DI GIUDIZIO	XV
CITAZIONI PER IMPORTI	XV
CITAZIONI PER VALORE PONDERALE	XVI
CITAZIONI PER NUMERO CONVENUTI	XVI
ANALISI COMPARATIVA PER VALORE PONDERALE CITAZIONI	XVII
VARIAZIONE COEFFICIENTE DEL RAPPORTO TRA VALORE PONDERALE E CITAZIONI	XVIII
ESITO PROSPETTAZIONE ACCUSATORIA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' SENTENZE 1° GRADO	XIX
SENTENZE DI 1° GRADO PER VALORE PONDERALE DELLE CITAZIONI	XIX
RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE IN RAPPORTO ALLA RICHIESTA RISARCITORIA DEL PM IN 1° GRADO	XX
ESITO PROSPETTAZIONE ACCUSATORIA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA' SENTENZE 2° GRADO	XXI
SENTENZE DI 2° GRADO PER VALORE PONDERALE DELLE CITAZIONI	XXI
RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE IN RAPPORTO ALLA RICHIESTA RISARCITORIA DEL PM IN 2° GRADO	XXII
ATTIVITA' IN FASE DI ESECUZIONE	XXIII
REINTEGRAZIONI PER CASSA	XXIII
ANALISI COMPARATIVA REINTEGRAZIONI PER CASSA	XXIV

PERSONALE DI MAGISTRATURA

12 
ORGANICO

7 
ASSEGNATI al 1 gennaio 2021

5 
VACANTI

42% 
TASSO DI SCOPERTURA

Procuratore Regionale	Gianluca ALBO
Vice e Sostituti Procuratori Generali	Salvatore CHIAZZESE (sino al 28/09/2020)
	Maria Concetta CARLOTTI
	Marcella TOMASI (assegnazione aggiuntiva sino al 30/06/2021)
	Daniela CIMMINO (sino al 30/06/2020)
	Vincenzo LIPRINO
	Simonetta INGROSSO
	Marco CAVALLARO
	Salvatore GANCI (dal 9/06/2020)
	Natalia TORRE (dal 9/06/2020)

RAPPORTO PM PER ABITANTI

4.875.290 
ABITANTI REGIONE SICILIANA

7 
PM CONTABILI

696.470 
NUMERO ABITANTI PER PM



RAPPORTO PM PER AMMINISTRAZIONI

2.366 
AMMINISTRAZIONI



7 
PM Contabili

338 
NUMERO AMMINISTRAZIONI PER PM


FLUSSO GENERALE










**ANALISI COMPARATIVA DEI FLUSSI DOCUMENTALI
IN ENTRATA E USCITA
DURANTE IL *LOCKDOWN* DEL 2020 RISPETTO ALL'ANALOGO PERIODO DEL 2019**




ATTIVITA' IN FASE ISTRUTTORIA




AMMINISTRAZIONI DELLO STATO	57
GUARDIA DI FINANZA	55
ALTRE FORZE DELL'ORDINE	13
CORTE DEI CONTI	9
INIZIATIVA PROCURATORE REGIONALE	8
ENTI LOCALI	74
REGIONE	18
ENTI PUBBLICI	12
AGO	104
AGA	6
DENUNCIANTE PRIVATO	65
DENUNCIANTE ANONIMO	20
STAMPA E MASS MEDIA	4
TOTALE	445



IMPORTI INVITI				
INFERIORE A 50.000	DA 50.000 A 100.000	DA 100.001 A 500.000	DA 500.001 A 1.000.000	SUPERIORE A 1.000.000
€ 512.363,41	€ 2.188.409,05	€ 8.899.645,29	€ 3.170.390,19	78.992.875,58
TOTALE				€ 93.763.683,52




INVITI A DEDURRE PER VALORE PONDERALE		
W1	W2	W3
15	82	12
TOTALE		109
TOTALE PER VALORE PONDERALE		215





NUMERO INVITI A DEDURRE IN BASE A NUMERO DESTINATARI		
1	2 - 5	> 5
43	59	7
TOTALE INVITI		109
TOTALE DESTINATARI		287


**ANALISI COMPARATIVA PER VALORE PONDERALE
ANNI 2017/2018/2019/2020**




ATTIVITA' IN FASE DI GIUDIZIO



IMPORTO CITAZIONI				
INFERIORE A 50.000	DA 50.000 A 100.000	DA 100.001 A 500.000	DA 500.001 A 1.000.000	SUPERIORE A 1.000.000
€ 538.434,38	€ 1.942.031,30	€ 5.463.747,43	€ 4.134.086,10	€ 8.043.966,16
TOTALE				€ 20.122.265,37




NUMERO CITAZIONI PER VALORE PONDERALE		
W1	W2	W3
17	63	7
TOTALE		87
TOTALE PER VALORE PONDERALE		164




NUMERO CITAZIONI PER CONVENUTI		
1	2 - 5	> 5
47	38	2
TOTALE		87
TOTALE CONVENUTI		175


ANALISI COMPARATIVA PER VALORE PONDERALE ANNI 2017/2018/2019/2020




**VARIAZIONE COEFFICIENTE
DEL RAPPORTO TRA
VALORE PONDERALE E CITAZIONI
ANNI 2017/2018/2019/2020**




ESITO PROSPETTAZIONE ACCUSATORIA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'



N.B. Il grafico registra l'accoglimento anche parziale della prospettazione accusatoria della Procura, c.d. citazione utile.




**RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE IN RAPPORTO
ALLA RICHIESTA RISARCITORIA DEL PM
IN 1° GRADO**




106 Citazioni	106 Sentenze
Richiesta risarcimento del PM	Riconoscimento Giudiziale
€ 24.881.750,55	€ 9.013.656,95


ESITO PROSPETTAZIONE ACCUSATORIA DELL'AZIONE DI RESPONSABILITA'



N.B. Il grafico registra l'accoglimento anche parziale della prospettazione accusatoria della Procura, c.d. citazione utile.





**RICONOSCIMENTO GIUDIZIALE IN RAPPORTO
ALLA RICHIESTA RISARCITORIA DEL PM
IN 2° GRADO**




25 Citazioni	25 Sentenze
Richiesta risarcimento del PM	Riconoscimento Giudiziale
€ 6.728.252,33	€ 4.453.664,24

ATTIVITA' IN FASE DI ESECUZIONE



**ANALISI COMPARATIVA
REINTEGRAZIONI PER CASSA
ANNI 2017/2018/2019/2020**



Anno	Riparazioni spontanee in fase istruttoria e in autotutela	Riparazioni spontanee a seguito di invito a dedurre	Riscossioni a seguito di rito monitorio	Riparazioni a seguito di giudizio abbreviato	Esecuzione sentenze di condanna	Recupero complessivo
2017	€ 101.309,58	€ 393.877,54	€ 4.771,34	€ 63.998,62	€ 1.894.136,95	€ 2.458.094,03
2018	€ 457.411,93	€ 162.007,68	€ 80.090,00	€ 109.681,51	€ 2.288.125,31	€ 3.097.316,43
2019	€ 364.227,07	€ 173.784,15	€ 27.931,09	€ 190.268,05	€ 2.090.124,25	€ 2.846.334,61
2020	€ 4.147.240,31	€ 11.326,96	€ 14.380,61	€ 145.640,86	€ 4.334.872,02	€ 8.653.460,76

ALLEGATI

ELENCO ALLEGATI

1. *Nota interpretativa sull'applicazione del codice di giustizia contabile in Sicilia*
2. *Nota ai Vertici delle magistrature e alle avvocature distrettuali dell'Isola*
3. *Provvedimenti del PR ex art. 85 D.L. 18/2020 regolamentazione emergenza covid*
4. *Provvedimenti dei Vertici congiunti ex art. 85 D.L. 18/2020 regolamentazione emergenza covid*



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Sig. Presidente della Regione siciliana

Sigg. Sindaci

Sig. Commissario dello Stato

Sigg. Prefetti

Sigg. Presidenti delle Città Metropolitane e dei Liberi consorzi comunali

Sigg. Rettori delle Università

Sig. Provveditore Interregionale OO.PP. Sicilia e Calabria

Sigg. Questori

Sig. Comandante Militare dell'Esercito "Sicilia"

Sig. Comandante Marittimo Sicilia

Sig. Comandante Legione Carabinieri Sicilia

Sig. Comandante Regionale della Sicilia Guardia di Finanza

Sig. Provveditore Regionale per la Sicilia dell'Amministrazione Penitenziaria

Sig. Direttore Regionale Sicilia Vigili del Fuoco

Sig. Direttore Regionale Sicilia Agenzia delle Entrate

Sig. Direttore Regionale Sicilia Agenzia del Demanio

Sig. Direttore Regionale Sicilia Agenzia delle Dogane e dei Monopoli

Sig. Direttore Generale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia



CORTE DEI CONTI

Sig. Direttore della Soprintendenza Archivistica della Sicilia

Sig. Direttore Ispettorato Territoriale Sicilia del MISE

Sig. Direttore Regionale INPS

Sig. Direttore Regionale INAIL

Sigg. Presidenti dell'Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia

Sigg.ri Direttori delle Ragionerie territoriali dello Stato

LORO SEDI IN SICILIA

e, per conoscenza,

Sig. Procuratore Generale della Corte dei conti

ROMA

Oggetto: nota interpretativa sull'applicazione del codice di giustizia contabile in Sicilia.

Sommario: I) Premessa; II) Digitalizzazione e dematerializzazione; III) Obbligo di denuncia per gli organi di natura amministrativa- i) l'oggetto dell'obbligo di denuncia- ii) il contenuto della denuncia- iii) la tempestività della denuncia- iiiii) destinatari dell'obbligo di denuncia; IV) Obbligo di autotutela; V) Costituzione in mora; VI) Pronunce sul difetto di giurisdizione; VII) Esecuzione delle sentenze di condanna.

I) Premessa.

Il codice di giustizia contabile approvato con il D.lvo 26 agosto 2016, n. 174 (di seguito Codice) ha previsto una serie di specifici obblighi a carico delle Amministrazioni, dalla fase della denuncia di danno erariale sino alla fase dell'esecuzione delle sentenze di condanna della Corte dei conti, in un'ottica di tutela efficace ed integrata dell'Erario.



CORTE DEI CONTI

Le titubanze ed omissioni registrate da questo Ufficio nell'applicazione del Codice da parte delle Amministrazioni siciliane (regionali, locali o articolazioni statali, civili e militari) non possono, da tempo, più ritenersi assorbite nel periodo di fisiologico assestamento recettivo delle novità legislative ormai in vigore dal 7.10.2016, e, recentemente, consolidatesi con l'entrata in vigore il 31.10.2019 del c.d. correttivo al codice di giustizia contabile, approvato con il D.lvo 7 ottobre 2019, nr. 114.

In considerazione, pertanto, della necessità che le Amministrazioni si conformino alla volontà del Legislatore, e avuto, altresì, riguardo alle responsabilità che a vario titolo possono scaturire dalla omissione o violazione di obblighi di ufficio tipizzati, si ritiene necessario, anche per agevolare l'adempimento e la razionalizzazione, rammentare gli obblighi legali introdotti o ribaditi dal Codice, innanzitutto per le Amministrazioni dirette destinatarie della presente, e, quindi, per le Forze di Polizia anche quali organi di polizia giudiziaria.

Con separato atto, la presente nota sarà trasmessa ai vertici della magistratura ordinaria dell'Isola per ottimizzare, anche alla luce degli obblighi di ufficio previsti dal Codice, la già efficace interazione giudiziaria in atto con questa Procura regionale.

Il Sig. Procuratore Generale della Corte dei conti viene investito per il coordinamento ai sensi del comma 3 dell'articolo 12 del Codice.

II) Digitalizzazione e dematerializzazione.

L'articolo 6 del Codice prevede la digitalizzazione degli atti e l'informatizzazione delle attività, nonché l'applicazione, seppur con clausola di riserva e compatibilità, delle disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) (comma 6, art. 2 D.lvo 82/2005 s.m.i.).

Poiché continuano - sovente - a pervenire segnalazioni, richieste e denunce mediante posta ordinaria ed in formato cartaceo, si rammenta che per le Amministrazioni l'uso della PEC è obbligatorio, e, conseguentemente, le segnalazioni di danno e qualsiasi altra comunicazione diretta a questo Ufficio devono essere trasmesse via posta elettronica certificata (sicilia.procura@corteconticert.it), oppure, in mancanza, via posta elettronica ordinaria (procura.regionale.sicilia@corteconti.it), su documento nativo digitale o su documento analogico digitalizzato.

Solo in casi eccezionali (ad esempio, momentanea indisponibilità dello *scanner* per



CORTE DEI CONTI

digitalizzare), potrà derogarsi alle superiori indicazioni e trasmettere documenti analogici a mezzo posta o deposito presso la segreteria di questo Ufficio.

Per qualsiasi preventivo chiarimento, ci si potrà, comunque, rivolgere, con quesito specifico da inoltrare per posta elettronica, alla segreteria della Procura regionale (procura.regionale.sicilia@corteconti.it).

Il citato comma 6 dell'articolo 2 del CAD parrebbe esimere dagli obblighi modali di digitalizzazione le Forze di Polizia.

Orbene, non appare questa la sede per approfondire e convalidare un'interpretazione di segno opposto in considerazione della diversità ontologica della denuncia e dell'istruttoria di danno erariale rispetto agli atti di P.G e di Polizia economico-finanziaria; si ritiene, tuttavia, che il ricorso alla digitalizzazione costituisca, comunque, imprescindibile espressione di efficacia ed economicità nel recapito di informative, spesso voluminose e corredate di allegati.

Pertanto, ferma restando l'insostituibile e doverosa interlocuzione personale per ottimizzare l'evasione delle deleghe, si auspica che le Forze di Polizia in indirizzo, all'esito dell'attività istruttoria vogliano sostituire il tradizionale recapito di atti tramite posta ordinaria o *brevi manu*, con il recapito a mezzo pec, o, in mancanza, via e-mail. Solo qualora il mittente non fosse dotato di firma digitale con cui poter trasmettere e autenticare con le modalità previste dall'articolo 22 CAD l'informativa digitalizzata, potrà ricorrersi alla trasmissione tradizionale del documento analogico originale (es. informativa), provvedendo, comunque, a corredarlo di CD-rom contenente i files dell'informativa medesima e dei relativi allegati.

Va da sé che qualsiasi documento nativo digitale o digitalizzato deve richiamare nel testo eventuali allegati e, parimenti a come accade per i documenti tradizionali, gli allegati devono essere agevolmente reperibili con la denominazione del file (ad es. all. 1, all. 2, etc.).

III) Obbligo di denuncia per gli organi di natura amministrativa.

L'obbligo di denuncia del danno erariale non è una novità del Codice, essendo già un obbligo tipico del dipendente pubblico previsto in varie norme generali (ad es. art. 20 DPR 3/1957) e di settore (ad es. art. 452 DPR 90/2010).

La valutazione sulla sussistenza o meno dell'obbligo di denuncia di danno erariale non è secondaria, poiché, se il danno erariale a carico del responsabile si prescrive, del danno



prescritto risponde, ai sensi del comma 3 dell'articolo 1 legge 20/1994, il soggetto che ha omesso o ritardato la denuncia di danno.

Il Codice, le cui disposizioni - non va trascurato - sono fonti normative di rango primario, non solo ha mantenuto ferme *“le disposizioni delle singole leggi di settore in materia di denuncia di danno erariale”* (comma 1, art. 52), ma ha introdotto un regime di obbligo legale generalizzato che non lascia spazio di opinabilità alcuna, poiché specifica l'ampia platea dei destinatari, la tempistica, l'oggetto e il contenuto dell'obbligo di denuncia.

Come si è rilevato in premessa, nonostante il periodo, oggi già ultra triennale, di vigenza del Codice, le Amministrazioni siciliane, salvo apprezzate eccezioni, non hanno adeguatamente recepito i chiari obblighi legali, il cui inadempimento perfeziona una condotta illecita.

Si ritiene, quindi, necessario per le finalità di cui in premessa rassegnare una sintesi del regime dell'obbligo di denuncia che il Codice affida agli articoli 52 e 53.

i) l'oggetto dell'obbligo di denuncia.

L'oggetto dell'obbligo di denuncia alla competente Procura contabile è costituito dai *“fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali”* (primo periodo comma 1, art. 52).

Nella locuzione generica *“responsabilità erariali”* rientrano sia le fattispecie di responsabilità amministrativo contabile *“classiche”*, quelle cioè connotate da un danno all'Erario cagionato da violazioni funzionali dell'organo pubblico, sia le fattispecie sanzionatorie, quelle cioè connotate da una sanzione pecuniaria ricondotta dal Legislatore a fattispecie tipizzate a tutela della finanza pubblica (ad es. art. 30 comma 15 l. 289/2002; art. 248 commi 5 e 5 bis Dlvo 267/2000).

Peraltro, è il Codice medesimo a specificare che l'obbligo di denuncia riguarda anche *“i fatti dai quali, a norma di legge, può derivare l'applicazione, da parte delle sezioni giurisdizionali territoriali, di sanzioni pecuniarie”* (comma 3, art. 52).

ii) il contenuto della denuncia.

Il Codice riserva all'articolo 53 la disciplina della denuncia di danno prevedendo che essa contenga *“...una precisa e documentata esposizione dei fatti e delle violazioni commesse, l'indicazione ed eventualmente la quantificazione del danno, nonché, ove possibile, l'individuazione dei presunti responsabili, l'indicazione delle loro generalità e del loro domicilio”*.



L'articolo 53 consente di individuare un contenuto necessario ed un contenuto eventuale.

Il contenuto necessario è costituito da tre elementi di natura oggettiva:

- a) la esposizione dei fatti “precisa e documentata”, cioè una esposizione dei fatti accaduti e accertati corredata della documentazione di riferimento in disponibilità dell'Amministrazione;
- b) la individuazione delle “violazioni commesse”, cioè la individuazione degli obblighi di servizio violati e le norme interne e/o generali violate;
- c) le conseguenze lesive per l'Erario degli obblighi di servizio violati (“l'indicazione del danno”) e, se possibile, la quantificazione del danno (“...eventualmente la quantificazione del danno”).

Ovviamente, l'obbligo di denuncia può ritenersi adempiuto solo se la denuncia contiene i tre elementi minimi previsti dal legislatore quale contenuto necessario.

In sintesi, può dirsi che il contenuto necessario richiede che dalla denuncia sia desumibile quale pregiudizio, in termini di minore entrata, esborso ingiustificato o disservizio, abbia patito l'Amministrazione e perché si sia verificato tale pregiudizio.

Il contenuto eventuale è, invece, costituito da quegli elementi che incidono sulla completezza della denuncia di danno, ma non sui requisiti minimi per poterla ritenere sussistente.

Sul punto va chiarito che, sebbene non rientri nel contenuto necessario la indicazione dei presunti responsabili, essendo, tuttavia, necessario indicare la condotta illecita (le “violazioni commesse”), diventa una conseguenza della rappresentazione delle “violazioni commesse” anche l'individuazione degli organi o dei funzionari, i quali, in base al regime di competenze interne (ordini servizio, regolamenti, atti aziendali etc.), hanno commesso le violazioni oggetto del contenuto necessario della denuncia.

Individuati gli organi o i funzionari “presunti responsabili” delle violazioni, diventa agevole per l'Amministrazione denunciante individuare le persone fisiche (“generalità”) che ricoprivano la carica o la funzione oggetto di denuncia, e, ove possibile, corredare la denuncia anche “del domicilio” all'epoca della denuncia o, comunque, in disponibilità dell'Amministrazione.

La previsione di un contenuto necessario ed eventuale della denuncia non limita, ovviamente, il denunciante nella facoltà di arricchire la denuncia con tutti quegli elementi a sua disposizione che senza incidere sulla sua tempestività ne possano agevolare la valutazione (ad es. periodo di carica dei presunti responsabili, regolamentazione interna di competenze, eventuali pareri o



circolari inerenti alla fattispecie denunciata, etc.).

L'obbligo di tempestività (v. infra, sub iii) è inizialmente prevalente sul grado di completezza perché la denuncia rimane un atto di impulso per le determinazioni del pubblico ministero contabile; la ricerca di completezza non può, quindi, inficiare la conoscenza da parte della competente Procura regionale dell'ipotesi di danno erariale o di fattispecie sanzionatoria, conoscenza che il Legislatore affida proprio alla tempestività della denuncia.

Va soggiunto che il grado di completezza dipende dalla posizione del denunciante, perché, se l'Amministrazione denunciante è diversa dall'Amministrazione di appartenenza del presunto responsabile, è comprensibile che la denuncia si possa anche limitare ad una segnalazione di danno erariale di cui si è avuta funzionalmente contezza.

Un maggior dettaglio nella denuncia è, invece, necessariamente esigibile dal denunciante che appartiene all'amministrazione danneggiata.

Da quanto osservato discende che non potrà ritenersi adempiuto l'obbligo di denuncia allorché alla Procura della Corte dei conti vengano trasmessi atti con segnalazioni di stile (ad es. "per quanto di eventuale competenza") o con segnalazioni laconiche che si limitano a comunicare i pregiudizi patiti dall'Amministrazione per danni diretti (ad es. liquidazioni di indennità non dovute o perdite di entrate per prescrizione del credito) o per danni indiretti (ad es. le determine di liquidazione per risarcimenti riconosciuti dal giudice ordinario o amministrativo).

Nei danni indiretti un rilievo particolare va fatto alle Aziende Sanitarie che, dopo la soccombenza in sede civile o penale, sovente, si limitano a trasmettere gli atti del giudizio invece di segnalare i presunti responsabili agevolmente individuabili dalla motivazione delle sentenze e dalle consulenze in loro disponibilità; è, quindi, la stessa Amministrazione danneggiata che per adempiere all'obbligo di denuncia di danno erariale deve indicare, ad esempio, nominativi e compiti dei medici e paramedici che hanno partecipato all'intervento chirurgico da cui è scaturita la richiesta risarcitoria del paziente nei confronti dell'Azienda sanitaria, divenuta, per titolo giudiziale o transattivo, obbligata a risarcire il paziente.

Non è prevista una autonoma disciplina di dettaglio per il contenuto della denuncia di "fatti dai quali... può derivare l'applicazione...di sanzioni pecuniarie"; tuttavia, l'articolo 53 offre un modello agevolmente replicabile anche alla denuncia delle fattispecie sanzionatorie ove, però, non si dovrà procedere alla quantificazione del danno, ma semmai, ove possibile, alla indicazione dei parametri legali per computare la sanzione pecuniaria (ad es. indennità di carica).



iii) la tempestività della denuncia.

Anche sulla tempistica di adempimento il Codice è chiaro nel prevedere che i destinatari dell'obbligo di denuncia (v. infra sub iii), allorché vengano a conoscenza di “*fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali*”, devono presentare denuncia “*tempestiva*” (primo periodo comma 1 art. 52) e “*immediata*” (comma 2 art. 52) alla Procura della Corte dei conti territorialmente competente.

Dalla lettura coordinata delle disposizioni in esame contenute negli articoli 52 e 53, si desume che il presupposto che fa scattare l'obbligo di tempestiva denuncia è sempre la conoscenza di “fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali”, mentre l'obbligo di completezza della denuncia va modulato in base al criterio generale della vicinanza o disponibilità delle fonti di prova in base al quale tanti più elementi di fatto ha a disposizione o può agevolmente reperire il denunciante, tanto più questi è tenuto a trasmettere una denuncia completa.

Quindi, se, ad esempio, nell'attività istituzionale, un Prefetto viene a conoscenza che nel Comune non si riscuotono i tributi locali o si registrano fattispecie di *mala gestio* pregiudizievoli per l'Erario, è tenuto a trasmettere tempestiva denuncia del fatto dotato di lesività erariale ma non anche a quantificare il danno o individuare i presunti responsabili se non già desumibili dagli elementi di fatto (es. documenti) in sua disponibilità; diversamente, un maggior dettaglio nel contenuto della denuncia va preteso dal segretario generale e dal dirigente dell'ente danneggiato, i quali hanno o possono agevolmente reperire tutti gli elementi per poter denunciare in dettaglio violazioni commesse, competenze, presunti responsabili ed anche quantificare il danno erariale.

Analogamente, e sempre a titolo esemplificativo, l'Assessorato regionale competente deve tempestivamente denunciare le conseguenze pregiudizievoli di un errore sanitario di cui viene a conoscenza, ma è l'Azienda sanitaria che liquida le somme dopo il contenzioso giudiziale o la transazione che deve trasmettere esaustiva denuncia ricostruttiva dell'operato dei propri sanitari, individuando i presunti responsabili e quantificando il danno in base agli esborsi sostenuti o da sostenere.

Va da sé che la tempestività della denuncia è solo in prima battuta prevalente sulla completezza, essendo il denunciante tenuto sempre ad integrare la prima denuncia, se non completa ed esaustiva, di tutti gli elementi previsti dal citato articolo 52.

Ovviamente, anche per l'obbligo di integrazione vige il criterio della vicinanza o disponibilità



delle fonti di prova e, pertanto, tanto più sono agevolmente acquisibili gli elementi integrativi, tanto più cogente è l'obbligo di integrazione tempestiva della denuncia iniziale.

Nel citato obbligo integrativo della denuncia rientra anche l'obbligo di informare la Procura contabile sugli esiti dei contenziosi civili o penali pendenti e che si ripercuotono sulla fattispecie oggetto della denuncia originaria; quindi, ad esempio, è la stessa azienda sanitaria che deve informare la Procura contabile sulla definizione del grado di un giudizio penale o civile su un errore sanitario, fonte attuale o potenziale di danno erariale.

iiii) i destinatari dell'obbligo di denuncia.

L'obbligo di tempestiva denuncia alla competente Procura della Corte dei conti ricade, innanzitutto, su *“..i responsabili di strutture burocratiche di vertice dell'amministrazione, comunque denominate, ovvero i dirigenti o i responsabili dei servizi, in relazione al settore cui sono preposti, che nell'esercizio delle loro funzioni vengono a conoscenza, direttamente o a seguito di segnalazioni di soggetti dipendenti..”* (primo periodo comma 1, art. 52).

Il Legislatore riconduce l'obbligo di denuncia alla conoscenza funzionale (“nell'esercizio delle loro funzioni”) del presupposto dell'obbligo (i “fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali”), in entrambi i casi di conoscenza diretta o indiretta (“a seguito di segnalazioni di soggetti dipendenti”).

La volontà di codificare per le “strutture burocratiche” un obbligo ampio e generalizzato è confermata dalla circostanza che il medesimo Legislatore per individuare i soggetti “obbligati” è ricorso, al comma 1 dell'articolo 52, ad un criterio omnicomprensivo a connotazione gerarchica, avendo ancorato l'obbligo di denuncia per le strutture burocratiche unicamente ai livelli di responsabilità apicale (“i dirigenti”) o intermedia (“i responsabili dei servizi”): sono, quindi, obbligati a presentare o trasmettere tempestiva denuncia di danno erariale o di fattispecie sanzionatoria non solo il vertice della struttura amministrativa, ma tutti i dirigenti e responsabili di struttura intermedia che nell'esercizio delle funzioni vengano a conoscenza direttamente o indirettamente di “fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali”.

Il criterio omnicomprensivo-gerarchico previsto al comma 1 per individuare gli obbligati alla denuncia di danno erariale nelle strutture burocratiche, viene, al successivo comma 2, sostituito con un criterio analitico che individua categorie ben definite di denunciante per i quali, invece, il medesimo Legislatore privilegia il rapporto diretto e immediato denunciante-procuratore regionale, esaudito il quale, i denunciante devono informare di aver sporto denuncia i vertici



dell'amministrazione di appartenenza e dell'amministrazione danneggiata (“i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate”).

Prevede, infatti, il comma 2 dell'articolo 52 che “*Gli organi di controllo e di revisione delle pubbliche amministrazioni, i dipendenti incaricati di funzioni ispettive, ciascuno secondo la normativa di settore, nonché gli incaricati della liquidazione di società a partecipazione pubblica, sono tenuti a fare immediata denuncia di danno al procuratore regionale competente, informandone i responsabili delle strutture di vertice delle amministrazioni interessate*”.

Quindi, il dipendente regionale con funzioni ispettive, se nel corso dell'ispezione presso un comune accerta “fatti che possono dar luogo a responsabilità erariali”, deve immediatamente sporgere denuncia al Procuratore regionale e informare dell'avvenuta denuncia il dirigente generale da cui dipende il servizio ispettivo nonché il sindaco dell'ente.

Analoghe considerazioni, sempre a titolo esemplificativo, valgono per il collegio sindacale di una azienda sanitaria o il collegio dei revisori di un comune.

L'obbligo di denuncia, essendo tipizzato dal Legislatore, è personale, e, quindi, svincolato dal rapporto gerarchico che non può interferire sulla scelta del soggetto obbligato *ex lege* a proporre denuncia alla Procura contabile. Tuttavia ciascuna amministrazione (cioè le strutture burocratiche di cui al comma 1 dell'articolo 52), in un'ottica di trasparenza ed efficienza, dovrebbe, con atto formale (regolamento, direttiva, ordine di servizio etc.), prevedere un sistema di razionalizzazione dell'adempimento dell'obbligo di denuncia per evitare conflitti interni sulla individuazione del denunciante che possono esporre l'amministrazione e i singoli amministratori, sia alle gravi conseguenze dell'omessa denuncia alla competente Procura della Corte dei conti, sia ad inefficienti sovrapposizioni di denunce e di denunciati sulla medesima fattispecie.

IV) Obbligo di autotutela.

Spesso, le amministrazioni danneggiate da violazioni funzionali di dipendenti propri o di altre amministrazioni (nell'accezione lata che comprende anche enti o società controllate) tendono a deresponsabilizzarsi investendo la Procura della Corte dei conti e restando inerti rispetto alla dinamica del danno e della condotta illecita, anche quando i pregiudizi subiti hanno effetti perduranti o permanenti.



CORTE DEI CONTI

Il sistema di tutela integrato della finanza pubblica si fonda sulla concomitanza o coesistenza di azioni per assicurare una efficace e integrale riparazione delle conseguenze dannose per l'Erario tutelabili non solo presso diversi plessi giurisdizionali ma, innanzitutto, con l'autocorrezione e l'autotutela della Pubblica Amministrazione.

In tale ottica il Codice, dopo aver dettato il regime dell'obbligo di denuncia, all'ultimo comma dell'articolo 52 è intervenuto senza esitazione alcuna per responsabilizzare le amministrazioni denunciante con obblighi specifici, così prevedendo: *“Resta fermo l'obbligo per la pubblica amministrazione denunciante di porre in essere tutte le iniziative necessarie a evitare l'aggravamento del danno, intervenendo ove possibile in via di autotutela o comunque adottando gli atti amministrativi necessari a evitare la continuazione dell'illecito e a determinarne la cessazione”*. (comma 6, art. 52).

L'amministrazione denunciante e danneggiata (principalmente a questa ultima sembra dal tenore della norma riferirsi il Legislatore) non può, quindi, limitarsi a presentare denuncia alla Procura della Corte dei conti ma, in concomitanza alla denuncia, deve attivarsi non solo per creare una immediata soluzione di continuità alla condotta illecita accertata ma anche per riparare in autotutela le conseguenze del danno.

Quindi, se, ad esempio, un direttore sanitario di una azienda sanitaria viene nominato in violazione dei presupposti di legge e percepisce i relativi compensi senza averne titolo, l'amministrazione (nella specie l'azienda sanitaria) non solo deve denunciare chi ha disposto la nomina *sine titulo* alla Procura contabile, ma deve al contempo revocare la nomina e recuperare, con ingiunzione ex r.d. 639/1910 o con ricorso al giudice del lavoro, i compensi percepiti dal direttore sanitario in base ad un contratto nullo per violazione di norme imperative.

Analogamente, e sempre a titolo esemplificativo, se vengono corrisposti per errore di calcolo emolumenti non dovuti, l'amministrazione danneggiata, oltre che denunciare il responsabile dell'erogazione indebita alla Procura contabile, deve, inoltre, attivarsi tempestivamente per recuperare dall'indebito percettore le somme corrispostegli in esubero (sulla coesistenza dell'azione di indebito con l'azione per danno erariale, v. Cass. SS.UU. civ. nr. 30007/2019).

L'obbligo previsto dal comma 6 dell'articolo 52 è perdurante, per cui se, ad esempio, l'amministrazione danneggiata si è costituita parte civile nel processo penale a carico di dipendenti infedeli ed ha ottenuto dal giudice penale condanna generica da liquidarsi in sede civile, è la medesima amministrazione che deve tempestivamente agire innanzi al giudice civile per il ristoro dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti, salvo i casi in cui i danni subiti



siano stati già risarciti o risultino integralmente risarcibili in base a titolo esecutivo efficace derivante da sentenza di condanna della Corte dei conti per il medesimo fatto oggetto del giudizio penale.

L'obbligo di autocorrezione e autotutela è ribadito anche quando una pronuncia declini la giurisdizione in favore del giudice contabile (secondo periodo, comma 8 bis, art. 17; v. infra sub VI).

Certo è che, a fronte di chiari obblighi commissivi previsti dal comma 6 dell'articolo 52, l'inerzia o l'inadempimento volontari di siffatti obblighi, possono integrare, quanto meno, i reati previsti dagli articoli 328 e 323 del codice penale e, pertanto, le Forze di Polizia e il pubblico ministero contabile saranno tenuti a segnalare gli inadempimenti conclamati alla competente Procura della Repubblica.

V) Costituzione in mora.

La disciplina della costituzione in mora dettata dall'articolo 66 va coniugata con le disposizioni transitorie del Codice secondo cui *“Le disposizioni dell'articolo 66 si applicano ai fatti commessi e alle omissioni avvenute a decorrere dalla data di entrata in vigore del codice, qualunque sia l'esercizio di riferimento”* (comma 2, articolo 2 allegato 3 al Codice).

Il ridimensionamento dell'effetto interruttivo della prescrizione sembra, a una prima lettura dell'articolo 66, ricondursi agli atti interruttivi adottati dal pubblico ministero e non anche a quelli dell'amministrazione danneggiata, ma la risoluzione della delicata questione di diritto sostanziale è, ovviamente, estranea alla finalità della presente nota.

In questa sede si deve, invece, rilevare come sovente le amministrazioni danneggiate replichino automaticamente l'atto di costituzione in mora adottato di iniziativa (anche dopo 10 e più anni dalla denuncia di danno erariale) e, spesso, tale replica interviene nonostante il procedimento istruttorio contabile sia da tempo definito con l'archiviazione o non sia stato addirittura neanche instaurato per carenza dei requisiti di istruibilità, oggi previsti dall'articolo 54 comma 1, ma da sempre affidati alla esclusiva valutazione del Procuratore regionale della Corte dei conti.

Lo stesso Legislatore nel recente “correttivo” (D.lvo 114/2019), non solo ha ribadito il principio di riservatezza della fase istruttoria dettato dall'articolo 57, ma ne ha anche esplicitato la logica conseguenza, prevedendo che *“...il procuratore regionale non comunica al soggetto*



denunciante le proprie determinazioni in ordine alla eventuale apertura del procedimento istruttorio” (comma 1-bis, art. 54).

Peraltro, qualora da una denuncia di danno erariale scaturisca un giudizio, l’amministrazione danneggiata ne ha contezza poiché riceve l’atto di citazione del pubblico ministero e può anche intervenire ai sensi dell’articolo 85.

Onde evitare, quindi, sterili repliche nel tempo di atti interruttivi della prescrizione si ritiene che l’amministrazione danneggiata prima di rinnovare un atto di costituzione in mora debba interpellare, in tempi congrui rispetto allo spirare della prescrizione, la Procura regionale per ricevere un impulso esplicito in mancanza del quale potrà e, per evitare vessatorie reiterazioni di richieste risarcitorie, dovrà astenersi dal rinnovare la costituzione in mora.

Per agevolare una valutazione tempestiva di questo Ufficio, la nota dell’amministrazione dovrà contenere un oggetto chiaro che, oltre a riportare il numero del procedimento contabile o gli estremi della nota di denuncia di danno erariale, evidenzi la locuzione *“richiesta rinnovo costituzione in mora”*.

Pertanto, solo se questo Ufficio ravviserà la necessità di continuare ad interrompere i termini prescrizionali su una ipotesi di danno, esplicherà con nota scritta all’amministrazione richiedente di dare corso al rinnovo della costituzione in mora.

VI) Pronunce sul difetto di giurisdizione.

Il Legislatore per evitare che giudizi instaurati a tutela dell’Erario si estinguessero per mancata riassunzione della causa, si è preoccupato, all’articolo 17 del Codice, di disciplinare in dettaglio le conseguenze delle pronunce che dichiarano il difetto di giurisdizione.

Anche in questo caso il Codice ha previsto obblighi specifici di impulso a carico degli amministratori che vanno in sintesi rammentati in questa sede, ferma restando la normativa di dettaglio articolata nel citato articolo 17.

Nell’ipotesi in cui, instaurato un giudizio per danno all’Erario, il giudice contabile o la Corte di cassazione dovessero individuare la giurisdizione di altro giudice, *“l’amministrazione danneggiata ripropone la causa davanti al giudice che è munito di giurisdizione entro tre mesi dal passaggio in giudicato della pronuncia”* (primo periodo, comma 8, art. 17).



Quindi, se, ad esempio, la Corte di cassazione, ritenendo che la società pubblica non sia *in house*, dichiara il difetto di giurisdizione della Corte dei conti innanzi alla quale era stato instaurato giudizio per danno alla società dal pubblico ministero contabile, gli amministratori della società devono esercitare l'azione innanzi al giudice civile, e il socio pubblico deve valutare se gli amministratori in carica non siano in conflitto di interessi con il giudizio da instaurare innanzi al giudice civile.

Quando, invece, in giudizi “*nei quali si controverte su una pretesa per danno all’Erario*”, il giudice adito declini la giurisdizione in favore del giudice contabile, il Codice prevede, in capo ai vertici apicali e intermedi individuati al comma 1 dell’articolo 52 (v. sopra, sub iiiii), un obbligo specifico di trasmettere la sentenza che declina la giurisdizione “*...senza ritardo, e comunque entro un mese dalla pubblicazione, al procuratore regionale della Corte dei conti. Resta fermo quanto previsto dall’articolo 52, comma 6.*” (comma 8 bis, art. 17).

VII) Esecuzione delle sentenze di condanna.

L’attività esecutiva è l’attività di riscossione del credito riconosciuto dalla decisione esecutiva a carico dei responsabili per danno erariale o per sanzione pecuniaria.

Il Legislatore, in un’ottica di effettività delle tutele, ha dettato un articolato normativo compendiato negli articoli 212-216 ove sono contenuti i plurimi obblighi esecutivi dell’amministrazione creditrice e i correlati poteri di impulso e vigilanza del pubblico ministero contabile sull’esecuzione.

Tutta la disciplina sull’esecuzione delle sentenze di condanna è, infatti, incentrata sull’imperativo categorico per l’amministrazione creditrice di recuperare con tempestività ed efficacia il credito erariale, ed è lo stesso Legislatore che connota la “*mancata attuazione del recupero*” quale atto illecito, fonte di responsabilità “*per danno erariale, disciplinare, dirigenziale e penale*” (comma 4, articolo 214).

Rinviando al dettaglio dell’articolato normativo, in sintesi, va rammentato quanto segue.

Il Codice, al comma 1 dell’art. 214, non solo individua nel creditore (“l’amministrazione o l’ente titolare del credito”) il soggetto legittimato all’attività esecutiva, ma specifica, altresì, che tale attività venga svolta attraverso un ufficio di rango dirigenziale designato con decreto di natura



non regolamentare del Ministro competente o con provvedimento dell'organo di governo dell'amministrazione o dell'ente.

Quindi, mentre nella vigenza dell'articolo 7 DPR n. 260/1998, la responsabilità dell'attività esecutiva finiva per ricadere unicamente in capo al responsabile del procedimento di esecuzione, la nuova disciplina non consente più la deresponsabilizzazione dirigenziale, perché l'attribuzione dell'attività esecutiva ricade su un ufficio definibile, e di seguito definito, "struttura di esecuzione", il cui titolare nomina il responsabile del procedimento (comma 2, articolo 214).

Dal combinato disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 214 si individuano così due livelli di responsabilità nell'attività di esecuzione, uno esecutivo, in capo al responsabile del procedimento di esecuzione, uno gestionale, in capo al titolare della struttura di esecuzione.

Ad oggi, salvo poche positive eccezioni, le amministrazioni siciliane continuano a non considerare i due livelli di responsabilità, per cui, dopo essere state dalla Procura contabile investite dell'esecuzione con la trasmissione del titolo con formula esecutiva da notificare al debitore, si limitano a individuare un responsabile del procedimento ma non anche la struttura di esecuzione da cui funzionalmente dipende il responsabile del procedimento.

Va, allora, rammentato che non vi può essere confusione dei due livelli di responsabilità e le amministrazioni, e, soprattutto, le amministrazioni più complesse, sono tenute a disciplinare le proprie competenze interne individuando, in seno all'ente, un'unica struttura di esecuzione onde evitare ritardi e inefficienze, peraltro, fonte di responsabilità.

Solo per le strutture burocratiche semplici (si pensi a comuni di modeste dimensioni) si potrebbe ammettere che il responsabile della struttura di esecuzione possa anche rivestire di volta in volta le funzioni di responsabile del singolo procedimento di esecuzione, purché non si faccia confusione tra le competenze da responsabile della struttura di esecuzione e quelle da responsabile del singolo procedimento.

Qualora non possa, per qualsiasi ragione, più seguire l'attività esecutiva (ad es. quiescenza o trasferimento), il responsabile del procedimento deve essere immediatamente sostituito con provvedimento formale del responsabile della struttura di esecuzione; il provvedimento di sostituzione va trasmesso a questo Ufficio.

L'attività esecutiva è vincolata nell'*an* e nel *quando*, prevedendo lo stesso Legislatore l'obbligo di avviare immediatamente l'azione di recupero del credito, mentre nel *quomodo*, in capo alla P.A. creditrice residua un margine di discrezionalità nell'individuazione delle modalità di



riscossione tipizzate, purché venga assicurato il principio di efficacia dell'esecuzione, in cui finisce per sintetizzarsi la prescrizione legislativa a effettuare *“la scelta attuativa ritenuta più proficua in ragione dell'entità del credito, della situazione patrimoniale del debitore e di ogni altro elemento o circostanza a tal fine rilevante”* (comma 3, art. 214).

La riscossione del credito erariale è, quindi, effettuata: a) mediante recupero in via amministrativa; b) mediante esecuzione forzata di cui al Libro III del codice di procedura civile; c) mediante iscrizione a ruolo ai sensi della normativa concernente, rispettivamente, la riscossione dei crediti dello Stato e degli enti locali e territoriali (comma 5, art. 214).

Si ritiene che in un'ottica di efficacia dell'esecuzione l'amministrazione non sia obbligata a scegliere una sola modalità esecutiva, ma, fermo restando il rispetto del principio di proporzionalità che non consente un eccesso di mezzi sul fine, possa avvalersi in concomitanza delle diverse modalità di recupero del credito.

Passando ad una analisi di sintesi della sequenza legale, va, innanzitutto, individuata una fase pre-esecutiva affidata al pubblico ministero contabile territorialmente competente, il quale, ottenuta copia della sentenza munita della formula esecutiva, la comunica all'amministrazione o all'ente titolare del credito erariale (comma 1, articolo 213).

Il responsabile della struttura di esecuzione deve:

- immediatamente dare inizio alla esecuzione con la notifica del titolo esecutivo *“al condannato personalmente, ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile”* (comma 3, art. 213);
- nominare il responsabile del procedimento di esecuzione e comunicarlo, unitamente all'avvenuto inizio dell'esecuzione, al Procuratore regionale (comma 2, art. 214);
- scegliere la modalità attuativa più proficua del credito erariale (comma 2, art. 214) e comunicarla al Procuratore regionale;
- eseguire le specifiche istruzioni del pubblico ministero contabile per il tempestivo e corretto svolgimento dell'azione di recupero del credito erariale (comma 6, art. 214);
- valutare se iscrivere ipoteca sui beni del debitore (comma 3, art. 215);
- predisporre eventuale piano di rateizzazione, sottoporlo per l'approvazione al pubblico ministero contabile e vigilare sull'adempimento (commi, 5 e 6 art. 215);
- vigilare sull'attività del concessionario qualora individuato per il recupero mediante iscrizione a ruolo;



- porre in essere tutte le attività necessarie per il tempestivo e integrale recupero del credito erariale.

Il responsabile del procedimento deve:

- trasmettere, dopo tre mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario, la relazione su riscosso e da riscuotere a carico del responsabile del procedimento (comma 8, art. 214);
- eseguire le istruzioni ricevute o le attività delegate dal responsabile della struttura di esecuzione (ad es. notifica sentenza con formula esecutiva);
- informare tempestivamente il responsabile della struttura di esecuzione di ogni evento che ostacoli o possa ostacolare il recupero del credito erariale.

Inoltre, il responsabile del procedimento può stimolare il ricorso ad eventuale richiesta di istruzioni o accertamenti patrimoniali che il responsabile della struttura di esecuzione può chiedere al pubblico ministero contabile (comma 6, art. 214; ultimo periodo comma 3, art. 214) o, laddove consentito dalla norma, e solo per pareri e patrocinio innanzi al giudice ordinario, all'Avvocatura dello Stato (comma 7, art. 214).

Certo è che il titolo esecutivo riconosce un credito da recuperare e la gestione di tale recupero è dal Legislatore affidato al responsabile della struttura di esecuzione unitamente a specifici obblighi che non tollerano superficialità o inerzie.

Conseguentemente, il responsabile della struttura di esecuzione, essendo responsabile della gestione dell'attività esecutiva, non solo deve adempiere agli obblighi sopra esposti, ma deve vigilare sull'operato di ciascun responsabile del procedimento di esecuzione.

Per mera completezza in questa sede, merita un cenno l'istituto della ritenuta cautelare previsto dall'articolo 82, comma 1, secondo cui *“Qualora l'amministrazione o l'ente danneggiati abbiano, in virtù di sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa, ragione di credito verso aventi diritto a somme dovute da altre amministrazioni o enti, possono richiedere la sospensione del pagamento; questa deve essere eseguita in attesa del provvedimento definitivo”*.

La norma ricalca l'istituto del c.d. fermo amministrativo previsto dal comma 6 dell'articolo 69 del regio decreto 2440/1923, ma non è ad esso sovrapponibile, richiedendo, la ritenuta cautelare introdotta dal codice, una irreversibilità della ragione di credito (*“sentenza definitiva di condanna passata in giudicato per responsabilità amministrativa”*) equiparabile ad un titolo esecutivo definitivo.



CORTE DEI CONTI

L'istituto della ritenuta cautelare è espressione della volontà legislativa di dotare l'amministrazione di agevoli strumenti di recupero del credito erariale e, al contempo, responsabilizzare gli organi tenuti a recuperare tempestivamente ed efficacemente il credito erariale da tutte le provviste pubbliche del debitore.

In sostanza, con la ritenuta cautelare si intende assicurare il credito dell'amministrazione ed evitare che il debitore dell'Erario percepisca da quest'ultimo somme che l'Erario medesimo deve, invece, recuperare per eseguire la condanna contabile di secondo grado.

I destinatari in indirizzo quali organi apicali disporranno come diramare la presente alle articolazioni interne e periferiche, agli organi di controllo interno nonché agli organi ed enti pubblici e privati controllati o vigilati.

È auspicabile un positivo impulso dei Sigg. Prefetti in sede di Conferenza Permanente e che i Sigg. Questori diramino la presente anche ai dipartimenti regionali o infraregionali delle cc.dd. specialità (Postrada, Polfer) ubicati nel territorio di competenza.

Il contenuto della presente circolare è rivolto esclusivamente ai destinatari allorché operino funzionalmente nel territorio di competenza della Procura regionale della Corte dei conti siciliana.

Eventuali atti di organizzazione e regolamentazione adottati da ciascun organo o ente in attuazione della presente potranno trasmettersi, per conoscenza, a questo Ufficio.

Palermo, 20 febbraio 2020

f.to digitalmente
Il Procuratore Regionale
Gianluca Albo



CORTE DEI CONTI



CORTE DEI CONTI

PROCURA REGIONALE presso la Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana

Sigg. Presidenti delle Corti di Appello

Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello

Sig. Presidente C.G.A.

Sigg. Presidenti TAR Sicilia

Sig. Presidente della Sezione regionale di controllo
della Corte dei conti

Sigg. Avvocati Distrettuali dello Stato

Sig. Presidente Commissione Tributaria Regionale

LORO SEDI IN SICILIA

e, per conoscenza,

Sig. Procuratore Generale della Corte dei conti

ROMA

Oggetto: nota interpretativa sull'applicazione del codice di giustizia contabile in Sicilia.

Trasmetto in allegato la nota in oggetto per consentire, nell'ambito delle rispettive competenze, e, in particolare, quelle delle Procure generali che coordinano le Procure della Repubblica dell'Isola, una valutazione di rilevanza degli obblighi funzionali previsti nel Codice di giustizia contabile a carico degli organi amministrativi.



CORTE DEI CONTI

Per ottimizzare la già efficace interazione giudiziaria in atto con questo Ufficio, ritengo, inoltre, opportuno, in questa sede, dedicare una sintetica riflessione sull'obbligo di denuncia previsto nel codice di giustizia contabile per gli organi di natura giudiziaria.

Invero, all'articolo 52 del Codice, accanto all'obbligo di denuncia qualificata e tempestiva gravante sugli organi attivi o di controllo della P.A., il Legislatore, ricorrendo ad una terminologia più edulcorata, ma che conferma il carattere obbligatorio dell'adempimento, prevede un "*onere di segnalazione*" al Procuratore contabile dei "*fatti da cui possono derivare responsabilità erariali*" in cui si imbattono i magistrati della Corte dei conti nell'esercizio delle funzioni di controllo (comma 4, art. 52).

Tale onere di segnalazione non ha natura facoltativa, ma è espressione di una convinta volontà del Legislatore di creare una interazione tra Procure contabili e Sezioni di controllo per valorizzare il qualificato patrimonio informativo delle Sezioni mediante segnalazioni tecnicamente qualificate ed esaustive curate dai magistrati del controllo e che, questi ultimi, devono trasmettere alla competente Procura regionale.

Pertanto, se, ad esempio, nel corso dell'istruttoria e/o della decisione sulla parifica del rendiconto regionale, i magistrati della Sezione di controllo individuino "*fatti da cui possono derivare responsabilità erariali*", sono tenuti a segnalarli alla Procura regionale, specificando i fatti lesivi o potenzialmente lesivi per l'Erario.

Al successivo comma 5 dell'articolo 52, il Legislatore mantiene fermo l'obbligo, previsto dal comma 3 dell'articolo 129 disp. att. c.p.p., di informativa tempestiva al Procuratore contabile dell'esercizio dell'azione penale "per un reato che ha cagionato danno per l'erario".

Da qualche tempo e, soprattutto, dopo la stipula dei protocolli di intesa tra la Procura regionale della Corte dei conti e le Procure generali presso le Corti di appello, rimangono isolati i casi in cui questo Ufficio apprende dalla stampa di fattispecie rispetto alle quali sarebbe dovuta già pervenire la comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p.

In proposito, si soggiunge che, sebbene il citato art. 129 non richieda anche la trasmissione dell'ordinanza cautelare o della richiesta di rinvio a giudizio (termine in questa sede omnicomprensivo di tutte le ipotesi in cui formulando l'imputazione si esercita l'azione penale), risulta auspicabile una generalizzazione della prassi già seguita dalla maggior parte delle Procure ordinarie dell'Isola che adempiono l'obbligo ex art. 129 facendo pervenire a



questo Ufficio la richiesta di rinvio a giudizio o, prima ancora, laddove adottata, l'ordinanza cautelare.

Inoltre, il comma 7 dell'articolo 51 sottolinea il rapporto di alterità tra informativa ex articolo 129 disp. att. c.p.p. e la comunicazione della sentenza irrevocabile di condanna di dipendenti delle pubbliche amministrazioni e degli enti da essa controllati *“per i delitti commessi a danno delle stesse”*, affinché il Procuratore contabile *“promuova l'eventuale procedimento di responsabilità per danno erariale nei confronti del condannato”*.

Sull'obbligo di comunicazione della sentenza di condanna irrevocabile, che investe tutti gli organi giudicanti penali, si segnala la sensibile differenza, ampliativa dell'obbligo di comunicazione, del citato comma 7 dell'articolo 51 del Codice rispetto all'articolo 7 della legge 97/2001, norma, quest'ultima, abrogata dall'articolo 4, comma 1, lett. g) dell'allegato 3 al Codice (norme transitorie e abrogazioni).

In base al comma 7 dell'articolo 51 del Codice, non appena divenute irrevocabili, vanno trasmesse al competente Procuratore regionale tutte le sentenze che condannano dipendenti della pubblica amministrazione e degli enti da essa controllati *“per i delitti commessi a danno delle stesse”*.

Nonostante la comunicazione delle sentenze irrevocabili fosse già prevista, seppur limitatamente alle condanne *“ per i delitti contro la pubblica amministrazione previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale”*, dall'abrogato articolo 7 legge 97/2001, e, nonostante il Codice abbia ampliato il contenuto dell'obbligo di comunicazione, a tutt'oggi, il numero di sentenze di condanna irrevocabili pervenute alla Procura contabile è sintomatico di un non esaustivo adempimento dell'obbligo legale tipizzato da parte degli organi giudicanti penali dell'Isola.

Si confida, quindi, in una inversione di tendenza e che le cancellerie, adeguatamente indirizzate, trasmettano alla competente Procura regionale, non appena divenute irrevocabili, le sentenze di condanna e di applicazione pena (alle prime equiparate per le azioni di competenza di questo ufficio), in aderenza a quanto previsto dal comma 7 dell'articolo 51 del Codice.

Va da sé che, nel caso di decisioni plurisoggettive ove la irrevocabilità della sentenza non è contestuale per i diversi imputati, l'obbligo di trasmissione vada adempiuto non appena per ciascun imputato si consolidi la irrevocabilità della sentenza di condanna o applicazione



pena, rilevante ai sensi del citato comma 7 dell'articolo 51 (si pensi ai casi in cui alcuni imputati facciano acquiescenza alla condanna pronunciata in appello, mentre altri propongano ricorso in cassazione; per i primi va immediatamente trasmessa la sentenza e per i secondi all'esito del giudizio di cassazione).

Con riferimento all'apprezzata, in un'ottica di fattiva interazione giudiziaria, trasmissione di procedimenti penali archiviati o in corso di archiviazione o anche di sentenze dei giudici civili, amministrativi o tributari, si auspica, tuttavia, che nella nota o nel provvedimento di trasmissione si dia contezza degli elementi essenziali della ipotizzata fattispecie di danno erariale, non sempre agevolmente individuabile laddove voluminosi procedimenti vengano trasmessi alla Procura contabile senza lumeggiarne, seppur in sintesi, le ragioni.

In tema di obbligo di denuncia, un cenno va, infine, fatto alla responsabilità amministrativo-contabile prevista dall'articolo 172 DPR 115/2002 a carico di magistrati e funzionari amministrativi, per errori e irregolarità nelle liquidazioni e pagamenti da loro ordinati e da cui è scaturito un danno all'Erario (si pensi ad una liquidazione di somme in esubero al ctu da parte del pubblico ministero).

Invero, per le fattispecie di danno erariale riconducibili all'articolo 172 DPR 115/2002, l'obbligo di denuncia di danno erariale qualificata non sembra solo ricadere sui dirigenti dei funzionari amministrativi, ma anche sui dirigenti dei magistrati che sono incorsi in errori o in irregolarità.

In conclusione, auspico che i destinatari in indirizzo vogliano valutare l'opportunità di diramare con specifiche indicazioni il contenuto della presente alle proprie articolazioni interne e periferiche di natura amministrativa e giudiziaria.

Alle Avvocature Distrettuali si segnala il contenuto della nota allegata solo per quelle Amministrazioni a cui istituzionalmente prestano assistenza giudiziale e consultiva.

Porgo i miei saluti.

Palermo, 24 febbraio 2020

f.to digitalmente
Il Procuratore Regionale
Gianluca Albo



CORTE DEI CONTI

Allegato 3.

Provvedimenti del Procuratore regionale ex art. 85 D.L. 18/2020 regolamentazione emergenza covid

- 26 marzo 2020 Misure organizzative per l'accesso agli Uffici della Procura regionale Sicilia (prot. n. 81 del 24.3.2020).
- 30 aprile 2020 Misure organizzative adottate dal Procuratore regionale con determinazione prot. n. 98/2020.
- 30 giugno 2020 Misure organizzative per l'accesso agli Uffici della Procura regionale siciliana (prot. n. 139).
- 27 agosto 2020 Misure organizzative per l'accesso agli Uffici della Procura regionale siciliana (prot. n. 163).
- 1° ottobre 2020 Misure organizzative degli Uffici della Procura regionale Sicilia (prot. n. 194).
- 17 gennaio 2021 Misure organizzative degli Uffici della Procura regionale Sicilia. Determinazione del Procuratore regionale 17 gennaio 2021 adottata a seguito dell'ordinanza 16.1.2021 del Ministro della Salute di classificazione della Sicilia nello scenario di massima gravità e rischio alto, c.d. zona rossa (prot. n. 12).
- 30 gennaio 2021 Misure organizzative degli Uffici della Procura regionale Sicilia. Determinazione del Procuratore regionale 30 gennaio 2021 adottata a seguito dell'ordinanza 29.1.2021 del Ministro della Salute di classificazione della Sicilia nello scenario di cui all'art. 2 del DPCM 14.1.2021, cd. zona arancione (prot. n. 28 del 1.2.2021).

Documenti pubblicati sul sito web istituzionale: www.corteconti.it
al seguente link: [Emergenza Covid 19 - Bacheca virtuale \(corteconti.it\)](http://www.corteconti.it/emergenza-covid-19)

Allegato 4.

Provvedimenti dei Vertici congiunti della sede di Via Cordova ex art. 85 D.L. 18/2020 regolamentazione emergenza covid

- 9 marzo 2020 Misure organizzative adottate ai sensi dell'art. 4 D.L. 11/2020 (prot. n. 628).
- 23 marzo 2020 Misure organizzative relative all'esercizio delle funzioni di segreteria e accesso al pubblico adottate ai sensi del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 (prot. n. 48).
- 9 aprile 2020 Misure organizzative per l'accesso agli Uffici giudiziari della sede di Via Cordova (prot. n. 753 del 10.4.2020).
- 30 aprile 2020 Misure organizzative per l'accesso alle segreterie degli Uffici di via Cordova 76, adottate dai Vertici regionali (prot. n. 814).
- 30 giugno 2020 Misure organizzative adottate ai sensi dell'art. 85, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27 (prot. n. 1083).
- 26 agosto 2020 Misure organizzative per l'accesso agli Uffici di via Cordova adottate ai sensi dell'art. 85, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18 e ss. modiff. (prot. n. 1376).
- 30 ottobre 2020 Misure organizzative per l'accesso agli Uffici di via Cordova adottate ai sensi dell'art. 85, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, e ss. modiff. (prot. n. 1759).
- 16 gennaio 2021 Misure organizzative degli Uffici di via Cordova adottate ai sensi dell'art. 85, commi 2 e 3, del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito con legge 24 aprile 2020 n. 27, e ss. modiff., a seguito dell'O.M. Salute 16.1.2021 di classificazione della Sicilia nello scenario di massima gravità e rischio alto (c.d. zona rossa) (prot. n. 92).

Documenti pubblicati sul sito web istituzionale: www.corteconti.it
al seguente link: [Emergenza Covid 19 - Bacheca virtuale \(corteconti.it\)](http://www.corteconti.it/Bacheca-virtuale-Emergenza-Covid-19)

